



ISTITUTO COMPRENSIVO
" Rita Levi-Montalcini "
Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria Primo Grado
Via Passo Buole, 6 - 43015 NOCETO (Parma)
Tel. 0521/625110 - codice fiscale: 82003390349
E-mail: pric80800e@istruzione.it
PEC: pric80800e@pec.istruzione.it
WEB: www.icnoceto.edu.it



REGOLAMENTO D' ISTITUTO

Visto il CCNL 2016/2018 e i suoi allegati (contratto di lavoro docenti e ata);
Vista la Contrattazione Integrativa d'Istituto;
Vista la L. 241/1990 (accesso agli atti);
Visto il T.U. 297/1994 (organi collegiali);
Visto il DPR 249/1998 (regolamento degli Studenti e delle Studentesse); Visto il Dpr 275/1999 (autonomia scolastica);
Visto il DPR 196/2003 (Regolamento Privacy);
Visti i Regolamenti del Primo Ciclo n.81 e n.89 del 2009 (formazione classi); Visto il D.lgs 122/2009 (valutazione);
Visto il D.lgs 150/2009 (regolamento pubbliche amministrazioni);
Vista la L. 183/2011 (autocertificazioni);
Visto il DL n. 95 del 6 luglio 2012 (spending review);
Visto il DPR 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165";
Vista l'OM del 26 giugno 2013 (divieto di fumo);
Vista la L.33/2013 (Trasparenza della Pubblica Amministrazione);
Vista la L. 107/2015 (Riforma della Scuola);
Visto il Dlgs n. 62/2017 (valutazione);
Visto il Regolamento UE 2016/679 (Regolamento privacy UE);
Visto il D.M. n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche)
Vista l'O.M. n. 172 del 4/12/2020 e Linee Guida (valutazione scuola primaria)
Tenuto conto della circolare per le iscrizioni;
Tenuto conto delle delibere del Collegio Docenti;
Tenuto conto delle delibere del Consiglio d'Istituto;
Tenuto conto della Carta dei Servizi e del PTOF d'Istituto;
Tenuto conto delle disposizioni emanate nella situazione di emergenza epidemiologica e delle circolari pubblicate periodicamente dall'Istituzione scolastica in relazione ai vari scenari legati alla prevenzione del contagio da Sars-CoV-2

VIENE PUBBLICATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO D'ISTITUTO
(approvato con delibera n.3 del C.D. del

e aggiornato con:

Appendice al Regolamento generale di Istituto (Revisione n. 1/2020 - 02 settembre 2020)
Misure per la prevenzione del contagio da Sars-CoV-2 (vedi allegato agli atti d'ufficio e apposita
sezione su sito dell'Istituzione Scolastica)

- delibera n. 2 del Collegio Docenti del 14/12/2021 delibera n. 10 del C.d.I. del
21/12/2021)

Presentazione

Il Regolamento d'Istituto, a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7/06/1995, viene approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto e vuole essere uno strumento che facilita la vita comune dentro la nostra comunità. Esso è parte integrante della Carta dei Servizi della scuola.

La comunità scolastica è uno dei luoghi nei quali studenti, educatori e genitori fanno esperienza di convivenza democratica. Questo è uno dei compiti della scuola: educare alla vita democratica, alla partecipazione, alla assunzione di responsabilità e autonomia nell'ottica della cittadinanza attiva.

Il Regolamento di Istituto è uno strumento condiviso il cui vero e profondo significato sta proprio nell'educarsi e nell'educare alla democrazia che è confronto, a volte anche conflitto, ma sempre su un piano di rispetto reciproco e di rispetto delle regole della convivenza liberamente assunte: è uno strumento per crescere assieme.

Il presente regolamento si articola in cinque parti:

- **ALUNNI** (dall'art. n. 1 all'art.n.22)
- **DOCENTI** (dall'art. n. 23 all'art. n.33)
- **PERSONALE ATA** (dall'art. n. 34 all'art.n.36)
- **STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA** (dall'art. n. 37 all'art. n.51)
- **ALLEGATI** (n. 18)
- **APPENDICE** (Misure per la prevenzione del contagio da Sars-CoV-2)

Il Regolamento d'Istituto è pubblicato sul sito della scuola

INDICE

- Prima parte: Alunni

Art.1 **Iscrizione alunni** (Pag.5)

Art.2 **Scuole dell'Infanzia: criteri di priorità e costituzione liste d'attesa** (Pag. 5)

Art.3 **Formazione delle sezioni di scuola dell'infanzia** (Pag. 6)

Art.4 **Scuola Primaria: criteri per l'ammissione alle classi di tempo pieno** (Pag. 6)

Art.5 **Formazione delle classi nella scuola primaria** (Pag. 6)

Art.6 **Scuola Secondaria di primo grado: criteri per la formazione delle classi prime** (Pag. 8)

Art 7 **Protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri** (Pag. 8)

Art.8 **Orario degli alunni** (Pag. 8)

Art.9 **Assenze** (Pag. 9)

Art.10 **Malori ed infortuni degli alunni e protocollo sanitario** (Pag. 10)

Art.11 **Prescuola** (Pag. 11)

Art.12 **Mensa** (Pag.11)

Art 13 **Intervallo tra le lezioni** (Pag. 11)

Art. 14 **Visite d'istruzione** (Pag. 12)

Art. 15 **Carico degli zainetti e materiale dimenticato** (Pag. 12)

Art. 16 **Assegnazione dei compiti a casa** (Pag. 13)

Art. 17 **Assicurazione e contributi iscrizione** (Pag. 13)

Art. 18 **Modalità di comunicazioni ai genitori** (Pag. 13)

Art. 19 **Uscita dalla scuola** (Pag. 14)

Art. 20 **Uso dei telefoni cellulari** (Pag.15)

Art. 21 **Pubblicazione di foto** (Pag.15)

Art. 22 **Utilizzo di social network** (Pag. 15)

- Seconda parte: Docenti

Art. 23 **Assegnazione dei docenti alle sezioni o alle classi**(Pag. 16)

Art. 24 **Ruolo, funzioni e competenze dei docenti** (Pag.16)

Art. 25 **Vigilanza sugli alunni** (Pag. 16)

Art. 26 **Assenze dei docenti-sostituzioni** (Pag. 17)

Art. 27 **Criteri per approvazione Progetti** (Pag. 17)

Art. 28 **Scioperi e assemblee sindacali** (Pag. 18)

Art. 29 **Calendario delle riunioni** (Pag. 18)

Art. 30 **Modalità di convocazione e svolgimento delle riunioni** (Pag. 19)

Art. 31 **Pubblicazione degli atti** (Pag. 21)

Art. 32 **Vademecum per docenti con incarico a tempo determinato** (Pag. 22)

Art. 33 **Privacy** (Pag. 22)

- Terza parte: Personale Ata

Art. 34 **Accesso e orari di apertura e chiusura degli edifici** (Pag. 22)

Art. 35 **Orari degli uffici di segreteria** (Pag. 23)

Art. 36 **Collaboratori scolastici** (Pag. 23)

- Quarta parte: Struttura e organizzazione scolastica

Art. 37 **Assegnazione delle aule ed uso dei locali** (Pag.24)

Art. 38 **Gestione dei plessi e delle relative attrezzature** (Pag. 24)

Art. 39 **Laboratorio d'informatica** (Pag. 25)

Art. 40 **Utilizzo d'internet e della casella di posta elettronica** (Pag. 25)

Art. 41 **Divieto assoluto di fumo** (Pag. 25)

Art. 42 **Uso dei telefonini** (Pag. 25)

Art. 43 **Utilizzo della carta intestata della scuola** (Pag. 25)

Art. 44 **Distribuzione del materiale di propaganda** (Pag. 26)

Art. 45 **Interventi di esperti nella scuola** (Pag. 26)

Art. 46 **Raccolta di denaro nella scuola**(Pag. 26)

Art. 47 **Sponsorizzazioni** (Pag. 27)

Art. 48 **Sicurezza** (Pag. 27)

Art. 49 **Procedure dei reclami** (Pag. 27)

Art. 50 **Richiesta certificati** (Pag. 28)

Art. 51 **Accesso agli atti** (Pag. 29)

- Quinta parte: Allegati

1. **Regolamento del Consiglio d'Istituto** (Pag. 30)

2. **Regolamento disciplinare alunni** (Pag. 32)

3. **Patto Educativo di Corresponsabilità per scuola sec. di 1° grado.** (Pag. 41)

4. **Regolamento organo di garanzia per scuola sec. di 1° grado.** (Pag. 46)

5. **Regolamento per l'organizzazione delle visite guidate e viaggi d'istruzione**
(Pag 48)

6. **Norme generali di comportamento nei viaggi d'istruzione** (Pag.51)

7. **Organizzazione Scuola dell'Infanzia** (Pag. 53)

8. **Regolamento di vigilanza degli alunni** (Pag.54)

9. **Regolamento di Politica di Uso Accettabile di Internet (P.U.A.)** Pag. 58

10. **Norme generali di comportamento in caso di evacuazione** (Pag. 65)

11. **Codice disciplinare per il personale ATA** (Pag.69)

12. **Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**(Pag. 74)

13. **Indicazioni del Garante della Privacy** (Pag.84)

14. **Istruzioni generali per le contravvenzioni al divieto di fumo**(Pag. 87)

15. **Criteri per le iscrizioni** (Pag.94)

16. **Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione** (Pag. 102)

17. **Regolamento vaccinazioni obbligatorie** (Pag.106)

18. **Regolamento Biblioteca** (Pag.108)

Alunni

Articolo 1.

Iscrizione alunni scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondaria di primo grado (vedi allegato n. 15)

Con il DL n. 95 del 6 luglio 2012 (spending review), dall'anno 2012/2013 le iscrizioni avvengono on line con gli applicativi messi a disposizione dal Ministero.

Per la composizione delle classi iniziali di ogni ordine di scuola vengono applicati i criteri deliberati dal Consiglio d'Istituto e pubblicati sul sito dell'Istituto.

La scuola consegnerà i propri modelli per la scelta delle diverse proposte organizzative.

Le iscrizioni si accolgono, di norma, il mese di gennaio, presso l'ufficio di segreteria della Scuola Secondaria di primo grado " B. Pelacani" di Noceto.

Vengono accolte prioritariamente le iscrizioni dei residenti e successivamente quelle dei non residenti. Tutte le dichiarazioni dei genitori saranno autocertificate, ma la segreteria farà un controllo a campione sulle domande presentate (il 20%).

Per le iscrizioni alle sezioni di scuola dell'Infanzia si procede in questo modo:

- Possono iscriversi alla Scuola dell'Infanzia i nati entro il 31 di dicembre mentre potranno avvalersi della facoltà di presentare domanda di iscrizione anticipata quelli nati entro il 30 di aprile.
- Le iscrizioni agli anni successivi della Scuola dell'Infanzia devono essere confermate dai genitori.

Tutti gli alunni in età scolare segnalati dall'Ufficio Anagrafe del comune vengono preavvisati con lettera sui tempi e modi di iscrizione.

Alla scuola primaria hanno l'obbligo di iscriversi alla classe prima tutti i nati entro il 31 di dicembre ma possono iscriversi anche quelli nati fino al 30 di aprile.

Alla Scuola Secondaria di primo grado sono soggetti all'obbligo d'iscrizione gli alunni che terminano la scuola primaria con esito positivo. Le iscrizioni alle classi intermedie della scuola primaria e Secondaria di primo grado avvengono d'ufficio.

La scelta di avvalersi dell'insegnamento della Religione cattolica operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica (scelta da effettuarsi entro la fine del mese di gennaio dell'anno precedente).

Articolo 2.

Scuola dell'Infanzia: criteri di priorità e costituzione liste d'attesa

I criteri di priorità e la costituzione delle liste d'attesa vengono stabiliti dal Consiglio di Istituto. Le sezioni della scuola dell'Infanzia sono otto e tutte hanno sede a Noceto: sei sezioni si trovano nel Polo scolastico; due sezioni sono situate in Via Bixio.

Nel caso in cui il numero delle richieste di iscrizione fosse superiore ai posti disponibili viene stilata una graduatoria con lista di attesa secondo i criteri dell'allegato n.15

Articolo 3.

Formazione delle sezioni di scuola dell'infanzia

Ogni sezione di scuola dell'infanzia può essere composta con un numero non inferiore a 18 e non superiore a 26 alunni, elevabili fino ad un massimo di 29 nel caso esistano liste d'attesa. Con la presenza di un alunno con disabilità il numero massimo è di 25 o 20 in casi di particolare gravità, se autorizzate dall'UST.

Nella scuola dell'infanzia si costituiscono sezioni eterogenee per età.

Nella composizione delle sezioni si rispetta il criterio dell'equità numerica tra i sessi, l'età, i casi sociali segnalati o rilevanti, gli alunni di nazionalità straniera.

Nella formazione delle sezioni i docenti possono utilizzare le indicazioni fornite dal nido (se precedentemente frequentato).

In ciascuna sezione non può essere presente, di norma, più di un alunno con disabilità. All'atto dell'iscrizione le famiglie potranno scegliere tra due tipologie di orario:

- 25 ore settimanali, dalle 8,00 alle 13,00, dal lunedì al venerdì.
- 40 ore settimanali dalle 8,00 alle 16,00 dal lunedì al venerdì.

Articolo 4

Scuola Primaria: criteri per l'ammissione alle classi a tempo pieno e a 30 ore

Con Delibera **annuale** del Consiglio di Istituto vengono fissati i criteri per l'ammissione alle classi della scuola primaria qualora le domande superino il numero di alunni consentito dalla legge o che l'organico assegnato non consenta la formazione di classi con un orario potenziato (vedi allegato n.15).

Articolo 5.

Formazione delle classi nella scuola primaria

Le classi di scuola primaria sono, di norma, costituite con un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26, elevabile a 27 qualora residuino resti.

Con la presenza di un alunno con disabilità il numero massimo è di 25 o 20 in casi di particolare gravità, se autorizzate dall'UST.

Le classi prime, nelle scuole con più sezioni parallele, sono formate con l'intento di garantire al massimo l'equilibrio qualitativo e quantitativo.

La formazione delle classi prime tiene conto dei seguenti criteri:

- Equa suddivisione fra maschi e femmine
- Equa distribuzione dei casi problematici
- Parere delle insegnanti di scuola dell'infanzia

Successivamente la commissione formata dagli insegnanti stessi e dal Dirigente Scolastico procede alla formazione dei gruppi; i gruppi classe vengono attribuiti per sorteggio alle docenti.

Al momento delle iscrizioni le famiglie possono scegliere tra diverse tipologie orarie di tempo scuola, che verranno autorizzate compatibilmente con le risorse di organico assegnate dall'UST:

- 24 ore curricolari (tempo scuola base);
- 27 ore curricolari;
- 30 ore curricolari con due pomeriggi ed il sabato a casa;
- 30 ore curricolari, con laboratori, distribuite su 6 mattine (per Borghetto);
- 40 ore (tempo pieno) comprensivo della frequenza obbligatoria della mensa, distribuite su 5 giorni dalle 8 alle 16 (per Noceto cpl.).

La scelta del tempo scuola viene richiesta all'atto dell'iscrizione e mantenuta per tutto il quinquennio (DPR n. 122 del 22/06/'09).

Le richieste dei genitori sul tempo scuola sono prese in considerazione compatibilmente con il numero dei bambini consentito per legge in ogni singola classe, su autorizzazione dell'UST; in caso di un numero di domande superiore alla ricettività, si procederà in primis contattando le famiglie per verificare la loro disponibilità a cambiare la scelta oraria, e in caso comunque di esubero, **tra i punteggi minori di cui ai criteri deliberati dal Consiglio di Istituto (vedi art. 4)** si procederà al sorteggio pubblico. Il numero degli alunni presenti nelle classi con la stessa tipologia oraria e la stessa organizzazione non può avere una differenza maggiore alle tre unità. Le iscrizioni alle classi (prime, seconde, terze, quarte e quinte) ad anno scolastico inoltrato, rispettano il criterio dell'equilibrio numerico tra le classi parallele, con stesso tempo scuola, e della problematicità legate ai soggetti. Esse sono disposte dal capo d'istituto sentito eventualmente il parere dei docenti interessati. Per i nuovi iscritti in corso d'anno, che volessero il Tempo Pieno o le 30 ore, nel caso ci fossero dei posti liberi, per essere ammessi sarà richiesto che entrambi i genitori siano impegnati in attività lavorative, o che ci sia un solo genitore nel nucleo familiare, e che il bambino abbia già frequentato una classe con analogo tempo scuola in altro istituto.

Le richieste specifiche delle famiglie sul tempo scuola sono tenute in considerazione compatibilmente con i criteri indicati.

Gli alunni non ammessi all'anno successivo verranno inseriti nelle nuove classi, tenendo conto della richiesta dei genitori se l'organizzazione scolastica lo consente.

Formazione della classe prima di Borghetto

Il totale di alunni che possono essere accolti nella scuola di Borghetto è di 90 unità fino a quando non verrà autorizzata la nuova classificazione dell'edificio, in via di predisposizione.

In caso di un numero superiore di domande rispetto alla ricettività dell'edificio, si accoglieranno le domande seguendo i seguenti criteri:

- bambini residenti;
- bambini non residenti ma aventi fratelli già frequentanti la scuola primaria di Borghetto,
- bambini non residenti che abbiano frequentato la scuola dell'infanzia di Borghetto;
- bambini non residenti.

Per la scuola di Borghetto è possibile scegliere l'opzione tra tre tipologie di orario: 24/27/30 ore, su sei giorni settimanali senza rientri pomeridiani, compatibilmente alle risorse di organico assegnate dall'UST.

Articolo 6

Scuola Secondaria di primo grado: criteri per la formazione delle classi prime

Le classi di scuola secondaria sono, di norma, costituite con un numero di alunni non inferiore a 18 e non superiore a 27, elevabile a 28 qualora residuino resti.

Con la presenza di un alunno con disabilità il numero massimo è di 25 o 20 in casi di particolare gravità, se autorizzate dall'UST.

I gruppi classe vengono formati secondo il criterio dell'equieterogeneità (sesso, fasce di livello, problemi di apprendimento, comportamento): a tal fine i docenti delle classi quinte si incontrano con i docenti dell'ordine di scuola successivo e forniscono loro tutte le informazioni opportune per la formazione dei gruppi classe.

Successivamente la commissione formata dagli stessi insegnanti e dal Dirigente Scolastico procede alla formazione dei gruppi.

I gruppi classe vengono attribuiti alle sezioni con sorteggio pubblico (alla presenza del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio d'Istituto) con avviso tramite il sito dell'Istituto.

I genitori all'atto d'iscrizione scelgono anche il tempo scuola tra queste tre opzioni (compatibilmente con le assegnazioni dei docenti date dall'UST):

- 30 ore: dal lunedì al sabato per 5 ore giornaliere;
- 36 ore: Tempo Prolungato dal lunedì al sabato con 2 rientri pomeridiani;
- 32 ore: indirizzo musicale dal lunedì al sabato con 2 rientri pomeridiani.

La scelta del tempo scuola all'atto dell'iscrizione viene mantenuta per tutti e tre gli anni, anche per la scelta dell'indirizzo musicale.

Le richieste dei genitori sul tempo scuola sono prese in considerazione compatibilmente con il numero dei bambini consentito per legge in ogni singola classe, con autorizzazione dell'UST; in caso di un numero di domande superiore alla ricettività, si procederà in primis contattando le famiglie per verificare la loro disponibilità a cambiare la scelta oraria, e in caso comunque di esubero, si procederà al sorteggio pubblico.

Gli alunni non ammessi all'anno successivo verranno inseriti nelle nuove classi, tenendo conto della richiesta dei genitori se l'organizzazione scolastica lo consente.

Le iscrizioni alle classi in corso d'anno scolastico rispettano il criterio dell'equilibrio numerico tra le classi parallele e della problematicità legate ai soggetti. Esse sono disposte dal Dirigente Scolastico, sentito eventualmente il parere dei docenti interessati.

Articolo 7.

Protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri

La Legge italiana prevede che i minori stranieri siano soggetti all'obbligo scolastico, a prescindere dalla regolarità della loro posizione in merito al permesso di soggiorno.

Il protocollo d'accoglienza è uno strumento di lavoro che viene deliberato dal Collegio dei Docenti e indica le linee d'indirizzo e le linee guida per l'inserimento degli alunni stranieri, a partire dall'atto dell'iscrizione all'inserimento nella classe.

Contiene criteri, principi, indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento degli alunni immigrati. Sulla base di quanto previsto dall'art. 45 del DPR del 31/8/'99 n. 394, i

minori stranieri, soggetti all'obbligo scolastico, devono essere iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, o secondo quanto indicato nel protocollo di accoglienza dell'istituto.

La scuola si impegna in attività di recupero di Lingua 2 in orario scolastico ed extrascolastico.

Articolo 8.

Orari degli alunni

L'orario di entrata ed uscita degli alunni si deve considerare rigido. Gli alunni devono essere abituati alla più scrupolosa puntualità.

L'orario d'ingresso della scuola dell'infanzia va dalle ore 8 alle ore 9; oltre questo termine non vengono accolti i bambini che arrivano in ritardo se non previa comunicazione. I bambini che usufruiscono dell'uscita anticipata delle 12,15- 13,00 non possono rientrare a scuola nello stesso pomeriggio.

In tutti gli ordini di scuola sono vietate le uscite pomeridiane anticipate sistematiche, per partecipare ad attività extrascolastiche, ma sono consentite quelle occasionali per visite mediche. Casi particolari dovranno di volta in volta essere richiesti al Dirigente.

I genitori possono accompagnare in classe i figli che frequentano la scuola primaria, solo durante il primo periodo di accoglienza nel mese di settembre **(non durante lo stato di emergenza sanitaria)**; in seguito non potranno accedere nel cortile e nei locali dell'edificio scolastico, se non per motivate esigenze da comunicare al collaboratore scolastico. In caso vi sia la necessità di comunicare con gli insegnanti, i genitori dovranno rivolgersi ai collaboratori scolastici e prendere un appuntamento con il docente interessato. Per le entrate posticipate e le uscite anticipate in forma occasionale dovranno essere utilizzati gli appositi moduli. Gli alunni si possono consegnare esclusivamente ai genitori o a persone adulte espressamente da loro delegate per iscritto.

N.B.: in relazione allo stato legato all'emergenza epidemiologica, la regolamentazione viene effettuata tramite circolari annuali, es: entrate/uscite differenziate come orari per evitare assembramenti, ecc...).

Articolo 9.

Assenze

In caso di assenza per malattia inferiore o superiore ai cinque giorni, per essere riammessi in classe, non occorre più presentare il certificato medico (L. Regionale Emilia Romagna, n. 9 del 26/07/2015). In caso di malattie infettive, ad esempio il morbillo, la varicella, la scarlattina, è sempre bene un periodo di convalescenza, dopo che sono passati i sintomi, prima di riprendere la scuola. L'obbligo del certificato medico rimane per alcune malattie come le diarree batteriche (salmonella, shigella, campylobacter, ecc.), le epatiti virali e le forme di parassitosi cutanea (tigna, scabbia, ecc.); quando lo richiedono misure di profilassi a livello internazionale e nazionale. In questi casi il certificato viene rilasciato dai servizi di pediatria di comunità dell'ASL. In caso di pediculosi non è più necessario il certificato medico per la riammissione del bambino.

N.B.: in relazione allo stato legato all'emergenza epidemiologica, la riammissione degli alunni, già positivi, viene disposta dall'ASL.

Nella Scuola secondaria di primo grado, in base alla Circolare n. 20 del 7 Marzo 2011 del MIUR, si riconosce validità all'anno scolastico se la frequenza ha raggiunto i 3/4 del monte ore complessivo.

Il tetto massimo di assenze consentito potrà essere superato solo per:

- gravi motivi di salute documentati
- terapie e /o cure programmate
- assenze dovute alla partecipazione a stage, concorsi, viaggi d'istruzione, giochi sportivi organizzati dalla scuola e per gruppi di alunni;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese.

Il calcolo delle ore di assenza per materia, debitamente registrato nel Registro on line dell'insegnante, verrà riportato sul Documento di Valutazione e, successivamente, sul registro degli scrutini.

Gli alunni che arrivano in ritardo a scuola vengono accolti in classe ma, se arrivassero dopo le ore 8.30, saranno considerati assenti nella prima ora e quest'ora verrà conteggiata tra le assenze; se arrivassero entro le ore 8.30 saranno considerati presenti in classe per l'intera prima ora e quest'ora verrà conteggiata con le presenze. Gli studenti devono portare a scuola ogni giorno il LIBRETTO PERSONALE; qualora venisse dimenticato, il genitore dovrà presentarsi a scuola per consegnarlo e firmare conseguente notifica. In caso di smarrimento, il libretto dovrà essere riacquistato dalla famiglia al costo di 5 euro.

Articolo 10.

Malori e infortuni degli alunni e protocollo sanitario.

In caso di malesseri e infortuni accusati dagli alunni in classe, gli insegnanti sono tenuti ad avvisare telefonicamente i genitori affinché, una volta venuti a conoscenza della situazione, possano decidere se venire a prendere i figli.

E' fatto divieto agli insegnanti o a personale non autorizzato di riportare a casa gli alunni con qualsiasi mezzo di trasporto.

Qualora un alunno sia in condizioni fisiche tali da far prevedere il manifestarsi di situazioni patologiche durante la permanenza a scuola, i genitori sono tenuti a darne comunicazione alla scuola in modo che i docenti ne siano messi al corrente e possano adeguatamente intervenire. La Scuola non si assume la responsabilità di somministrare agli alunni alcun tipo di farmaco, eccetto i farmaci "salvavita" previa presentazione di richiesta scritta del medico dell'ASL che deve precisare il dosaggio del farmaco e le modalità di conservazione, e con l'autorizzazione da parte dei genitori secondo quanto previsto dal Protocollo per la Somministrazione dei farmaci.

In caso di malesseri gravi o di infortuni è dovere del personale scolastico attivare il servizio emergenza del sistema sanitario nazionale (118) attivando nel frattempo la figura sensibile addetta al primo soccorso. In caso si debbano prendere decisioni importanti deve valere il principio gerarchico della linea di comando per presenza a scuola: il Dirigente Scolastico, i collaboratori, il responsabile di plesso, il docente più

anziano, il Dsga, gli assistenti amministrativi, i collaboratori scolastici. Ogni plesso è fornito di cassetta di primo intervento a norma di legge. È cura delle figure sensibili addette al primo soccorso richiedere sostituzione del materiale sanitario utilizzato. La valigetta del pronto soccorso deve essere portata in gita e durante tutte le uscite.

Articolo 11.

Pre-scuola: Infanzia, Primarie Noceto e Borghetto

Il pre scuola viene autorizzato a chi ne fa richiesta, dal 1 settembre al 10 settembre, con autocertificazione che attesti che gli orari di entrambi i genitori sono incompatibili con l'orario scolastico. La segreteria procederà successivamente ad un controllo a campione sulle domande presentate (20%).

La scuola accoglie i bambini a partire da 15 minuti prima dell'orario d'inizio per la scuola dell'infanzia a 30 minuti prima per la scuola Primaria, comunque non prima delle 7 e 30, con l'assistenza di personale AUSER assegnato dal Comune, o con la vigilanza dei collaboratori scolastici.

Il numero massimo di autorizzazioni di ingresso anticipato non potrà essere comunque superiore al rapporto di un adulto ogni 25 bambini.

Nella scuola primaria i bambini autorizzati potranno accedere a scuola esibendo l'apposito cartellino di riconoscimento.

Pre - scuola nella Scuola Secondaria di Primo Grado

I ragazzi possono accedere al cortile dalle ore 7,30 ed entrano a scuola alle ore 7,55.

La sorveglianza nel cortile è assicurata dal personale AUSER assegnato dal Comune.

N.B. Durante il periodo di emergenza epidemiologica il servizio di pre - scuola è sospeso.

Articolo 12.

Mensa

In ogni scuola esiste un servizio mensa gestito dal Comune, che si avvale di una ditta per l'erogazione del servizio.

La frequenza alla mensa è consentita solo ai bambini che hanno il rientro pomeridiano.

L'assistenza alla mensa è data dal docente della classe e comunque con un rapporto di 1 docente ogni 25 alunni.

La frequenza della mensa scolastica per gli alunni frequentanti il tempo pieno è obbligatoria. Ogni eccezione dovrà essere adeguatamente documentata da apposito certificato medico o su richiesta dei servizi sociali del Comune. I genitori devono considerare tale vincolo al momento dell'iscrizione.

Articolo 13.

Intervallo tra le lezioni.

L'intervallo si svolge sotto la sorveglianza dei docenti.

Nella scuola Primaria l'intervallo antimeridiano tra le lezioni dura 15 minuti.

Il dopomensa è organizzato secondo le esigenze di ciascuna classe, in considerazione dell'età degli alunni e dell'organizzazione oraria, tenendo conto della necessità di non recare disturbo o intralcio all'attività delle altre classi.

Nella scuola Secondaria di primo grado l'intervallo dura 10 minuti.

Articolo 14.

Visite d'istruzione: (vedi allegati n.5 e 6).

Il Dirigente Scolastico è delegato ad autorizzare tutte le uscite e le visite d'istruzione effettuate in orario scolastico.

- Le "uscite" nell'ambito della frazione o del Comune dove ha sede la scuola non devono essere autorizzate preventivamente del Dirigente Scolastico ma occorre darne informazione. L'autorizzazione dei genitori si ritiene acquisita mediante la compilazione dell'apposito modulo compilato all'atto d'iscrizione.
- Per tutte le uscite è fatto obbligo, da parte dei docenti, di acquisire il consenso scritto di chi esercita la patria potestà e di munire il bambino di apposito documento di identificazione rilasciato dalla segreteria.
- E' auspicata la presenza pressoché totale degli alunni e comunque saranno autorizzate quelle uscite che prevedono almeno i $\frac{3}{4}$ dei bambini partecipanti.
- I bambini che eventualmente non potessero partecipare all'uscita, verranno assegnati ad altre classi possibilmente parallele.
- Le visite guidate e/o per rappresentazioni teatrali svolte in orario scolastico devono essere programmate preferibilmente all'inizio dell'anno scolastico. Per l'autorizzazione dovrà essere presentata tutta la documentazione prevista ed in uso nella scuola in tempi congrui rispetto alla data dell'uscita.
- Per ogni uscita si garantisce la presenza di 1 docente per classe ma sempre con almeno la presenza di 2 adulti per motivi di sicurezza. La necessità della presenza dell'insegnante di sostegno per gli alunni disabili viene valutata dal team docente.
- Le spese per i viaggi di istruzione sono a carico delle famiglie degli alunni.
- Tutti gli alunni e tutto il personale scolastico sono tutelati da apposita assicurazione stipulata dall'Istituto Comprensivo.

N.B.: durante il periodo di emergenza epidemiologica, l'opportunità di effettuare uscite didattiche e/o viaggi di istruzione viene valutata tenendo conto della situazione in atto.

Articolo 15.

Carico degli zainetti e materiale dimenticato

Per evitare il sovraccarico del materiale didattico da trasportare da parte degli alunni, si adotteranno idonee soluzioni quali:

- notificare ai genitori l'orario scolastico con le indicazioni degli ambiti disciplinari;
- prevedere nell'aula appositi spazi in cui depositare il materiale didattico di uso non quotidiano;
- invitare genitori ed alunni ad evitare comportamenti di tipo consumistico nell'acquisto di materiale scolastico, portando a scuola solo il materiale inerente le attività del giorno.

Per quanto riguarda il materiale dimenticato a casa, si fa presente che è vietato ai genitori portare a scuola, durante le lezioni, il materiale dimenticato. Questo per il numero esiguo di collaboratori scolastici e per responsabilizzare maggiormente gli studenti. Stessa cosa per quanto riguarda il materiale lasciato a scuola: non è possibile recuperarlo se non il mattino successivo.

Articolo 16.

Assegnazione dei compiti a casa

I docenti, per quanto possibile, devono favorire un'equa distribuzione dei compiti a casa, specialmente per gli alunni delle classi che attuano un significativo numero di rientri pomeridiani.

In caso di assenza da scuola, di norma, le famiglie provvederanno a recuperare i compiti assegnati attraverso i compagni di classe o tramite il registro elettronico.

Articolo 17.

Assicurazione e contributo volontario

All'inizio di ogni anno scolastico viene stipulata una speciale forma di assicurazione per gli alunni e per il personale della scuola, che copre anche le visite guidate e i viaggi di istruzione. L'assicurazione è a carico dei genitori ed è obbligatoria.

In caso d'infortunio (in palestra, nei corridoi, in classe o nel corso d'attività parascolastiche) la scuola stessa provvederà a sporgere denuncia all'assicurazione e, nei casi previsti dalla normativa vigente, all'INAIL.

Con Delibera del Consiglio d'Istituto viene altresì deciso di richiedere all'atto d'iscrizione un contributo volontario per materiale didattico, fotocopie, libretto assenze, registri, acquisti per i laboratori, progetti, ecc.

Articolo 18.

Modalità di comunicazioni ai genitori

Da settembre 2017 le comunicazioni vengono inviate nella bacheca del registro on line al quale tutti i genitori accedono con la propria username e psw. Anche i documenti di valutazione sono visibili sul registro e ne sarà consegnata copia cartacea solo a chi ne farà espressamente richiesta.

In caso di chiusura della scuola per motivi di particolare gravità (terremoto, abbondante nevicata, ecc.), le famiglie saranno avvisate tramite sms.

I colloqui con i genitori avvengono secondo un calendario fissato ad inizio anno scolastico (normalmente viene programmato un colloquio ogni due mesi). I genitori, per esigenze ed urgenze particolari e specifiche, possono richiedere colloqui con i docenti di classe previo accordo verbale o scritto. Di norma tali colloqui non possono avvenire durante le ore di attività didattica.

I docenti della scuola Sec. di Primo grado mettono a disposizione un'ora alla settimana per il ricevimento dei genitori secondo un calendario comunicato alle famiglie.

N.B.: durante il periodo di emergenza epidemiologica, i colloqui vengono effettuati on line.

Articolo 19

Uscita da scuola

L'uscita da tutti i plessi è sorvegliata dalla Polizia Municipale e/o dal personale AUSER; per il plesso della Scuola Primaria di Noceto è possibile utilizzare il percorso Piedibus indicato con il colore verde (orario del mattino).

Durante il periodo di emergenza epidemiologica, in caso di necessità, potranno essere impartite apposite disposizioni tramite circolari.

In caso di ritardo da parte dei genitori o da persona delegata al ritiro del bambino, l'insegnante cercherà di contattare la famiglia e consegnerà il bambino al collaboratore scolastico che attenderà l'arrivo dei genitori. Se la famiglia non sarà reperibile, il collaboratore di turno, prima del termine dell'orario di servizio, avviserà la Polizia Municipale.

Secondo la Legge n. 172 del 4/12/2017 è possibile l'uscita autonoma da scuola secondo il regolamento interno.

Nella Scuola primaria, al termine delle lezioni, tutti gli alunni devono essere ritirati personalmente da un genitore o da persona maggiorenne con delega scritta rilasciata dal genitore alla scuola all'inizio dell'anno scolastico.

Nella scuola secondaria di primo grado, nel mese di maggio viene chiesto ai genitori delle classi quinte della primaria e prime e seconde della scuola secondaria di primo grado di compilare una dichiarazione in cui si attesti la modalità di uscita da scuola per l'anno scolastico successivo. Per gli alunni che si iscriveranno in data successiva (es.: provenienti da altra Istituzione Scolastica, estero, ecc...) il modello verrà richiesto all'atto dell'iscrizione e/o del trasferimento.

In caso di richiesta di uscita autonoma l'autorizzazione è concessa previa dichiarazione della famiglia che attesti:

- 1 di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e di condividere e accettare le modalità e i criteri da questa previsti in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori;
- 2 di essere consapevoli che, al di fuori dell'orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla famiglia;

- di essere impossibilitati di garantire all'uscita da scuola la presenza di un genitore o di un altro soggetto maggiorenne;
3. che il proprio figlio conosce il percorso scuola-casa e ha un grado di maturità tale da consentirgli di effettuarlo in modo autonomo, senza accompagnatori;
 4. di impegnarsi a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio eletto, senza divagazione;
 5. di assicurare che il minore troverà qualcuno ad accoglierlo al ritorno presso la propria abitazione;
 6. di rappresentare se il minore è in possesso di un telefono cellulare e nel caso impegnarsi a monitorare telefonicamente il rientro a casa del medesimo;
 7. impegnarsi ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi.

Tale richiesta, e contestuale nota d'impegno, verrà acquisita agli atti e sarà oggetto di valutazione circa l'assenza di elementi ostativi al suo accoglimento.

La dichiarazione relativa all'uscita autonoma del minore senza alcun accompagnatore, e la contestuale nota di impegno, è inserita nel "Patto Educativo di Corresponsabilità" e dovrà essere compilata dagli esercenti la potestà genitoriale.

Tutti i docenti in servizio all'ultima ora sono tenuti ad accompagnare gli alunni all'uscita dell'edificio scolastico, ad eccezione della scuola dell'infanzia dove i bambini vengono ritirati all'interno della scuola direttamente dal genitore o da persona adulta delegata.

Articolo 20.

Uso dei telefoni cellulari

E' assolutamente vietato l'uso dei telefonini a scuola per un qualsivoglia motivo e di qualsiasi altro dispositivo per ascoltare musica.

In caso di utilizzo del cellulare, questo verrà requisito e riconsegnato personalmente alla famiglia, previa notifica sul registro e sul libretto personale dello studente (scuola secondaria). Non sarà possibile portare il cellulare nei viaggi d'istruzione di un giorno o più giorni, eccetto durante il giorno in settimana bianca.

Articolo 21.

Pubblicazione di foto

All'inizio dell'anno scolastico, o al momento dell'iscrizione, ai genitori viene richiesta l'autorizzazione scritta per consentire ai docenti di scattare foto alle classi per l'attività didattica. Le foto potranno essere pubblicate sul sito della scuola.

L'autorizzazione viene anche chiesta per gli articoli e le foto che possono essere pubblicati sulla "Gazzetta di Parma" a documentazione delle attività svolte.

Foto occasionali o con cellulari sono vietate in quanto non finalizzate all'attuazione di un'attività o progetto.

Articolo 22.

Utilizzo di social network: (vedi allegato n.9)

E' fatto assoluto divieto di inserire on line video e foto, senza aver prima informato adeguatamente le persone coinvolte e averne ottenuto l'esplicito consenso, pena reato contro la privacy.

Saranno presi provvedimenti nel caso in cui si venisse a conoscenza di pubblicazione di calunnie nei confronti della scuola e del personale (dirigente, docenti, ata e studenti).

Docenti

(vedi allegato n. 12)

Articolo 23.

Assegnazione dei docenti alle sezioni o alle classi

Il Dirigente Scolastico assegna i docenti secondo i seguenti criteri:

- Continuità didattica e/o autonoma determinazione del Dirigente Scolastico, con colloquio con il docente, sulla base del rispetto della normativa vigente, in relazione a particolari situazioni relazionali e/o didattiche.

Per quanto riguarda l'insegnamento della religione cattolica (IRC) e della lingua inglese (L2) nella scuola primaria, si tiene conto delle specializzazioni in possesso.

Articolo 24.

Ruolo, funzioni e competenze dei docenti

Le norme che riguardano il ruolo, le funzioni e le competenze dei Docenti sono regolamentate dal CCNL e dalla Contrattazione integrativa d' Istituto.

I docenti sono responsabili della presa visione delle comunicazioni inviate nella propria casella di posta elettronica e delle circolari pubblicate sulla bacheca del registro on line.

Articolo 25.

Vigilanza sugli alunni (vedi allegato n. 8)

L'osservanza dell'orario deve avvenire con rigidità sia da parte degli insegnanti sia da parte degli alunni.

I docenti, come da norma contrattuale, sono tenuti ad essere presenti in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, al fine di vigilare sull'ordinato ingresso degli alunni. Sono tenuti, altresì, ad assistere gli alunni fino all'uscita dagli edifici.

La sorveglianza degli alunni durante la momentanea assenza degli insegnanti, per motivi di servizio o comunque giustificata da necessità impellenti, deve essere assicurata da un collaboratore scolastico. In caso di legittimo impedimento, o ritardo straordinario dei docenti, i colleghi e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni che momentaneamente sono senza insegnanti.

Particolare vigilanza dovrà essere prestata dai docenti durante l'intervallo tra le lezioni, nella ricreazione dopo mensa e durante le uscite scolastiche. La vigilanza durante l'intervallo è garantita dal docente in servizio nella classe. Gli alunni che accedono all'edificio scolastico in anticipo per esigenze di trasporto o documentate necessità familiari, sono assistiti dai collaboratori scolastici e dall'AUSER.

Articolo 26

Assenze dei docenti-sostituzioni

La L. 107/2015 prevede che i docenti non possano essere sostituiti nel primo giorno di assenza e comunque nei primi dieci giorni. La Legge prevede per le sostituzioni brevi l'utilizzo dell'Organico dell'Autonomia (ex Potenziato).

Il Dirigente Scolastico, nel rispetto della legislazione vigente, organizza le sostituzioni dei docenti assenti secondo i seguenti criteri:

1. Per la sostituzione dei colleghi assenti si applicano i seguenti criteri:
 - a) Recupero di eventuali ore da restituire all'Istituzione Scolastica, usufruite per permessi brevi (se compatibili con l'orario).
 - b) Utilizzo dell'insegnante di sostegno se il bambino è assente.
 - c) Utilizzo delle ore di contemporaneità (primaria).
 - d) Utilizzo dell'insegnante di sostegno, sulla classe assegnata, se il caso lo permette.
 - e) Utilizzo dell'organico dell'autonomia.
 - f) Utilizzo dei docenti che abbiano dato la loro disponibilità a effettuare ore eccedenti per le sostituzioni.
 - g) Utilizzo dell'insegnante dell'ora alternativa alla religione cattolica (primaria e secondaria).
 - h) Divisione della classe secondo i seguenti criteri (sospeso durante la fase di emergenza epidemiologica).
 - a. Dividere ogni classe in gruppi di 4 o 5 alunni e segnarli sul registro
 - b. Mandare, di norma, i ragazzi nelle classi parallele o in quelle meno numerose.

Nella scuola secondaria, nel caso in cui nella classe parallela si stesse svolgendo una verifica, sarà l'insegnante che accoglie a chiedere al collega della classe di fianco di tenere il gruppo.

Articolo 27.

Criteri per approvazione Progetti

All'inizio dell'anno scolastico i docenti presentano al Collegio le proposte di progetti che desiderano che vengano inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto. Tali progetti vengono approvati compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili e tenendo conto dei seguenti criteri:

1. Distribuzione equa tra i vari ordini di scuola
2. Progetti che coinvolgono più classi

Tematiche prioritarie:

Progetti d'Istituto per il sostegno psicologico

Progetti per lo screening dsa

Progetti riguardanti il recupero degli alunni

Progetti di Cittadinanza Attiva

Progetti Creatività

Un'apposita Commissione valuta i progetti presentati tenendo conto anche del costo procapite per alunno e ne approva la realizzazione compatibilmente alle risorse assegnate.

I progetti che prevedono costi per le famiglie, verranno realizzati solo se avranno l'adesione dei $\frac{3}{4}$ dei genitori della classe.

Articolo 28.

Scioperi e assemblee sindacali

I docenti hanno diritto, sulla base della normativa vigente, a utilizzare fino ad un massimo di 10 ore annuali per la partecipazione ad assemblee sindacali autorizzate, per un massimo di due ore per volta.

I docenti che intendono partecipare alle assemblee sono tenuti a comunicarlo tempestivamente in Presidenza e ad avvisare per iscritto le famiglie degli alunni sulle conseguenti variazioni dell'orario scolastico.

In caso di indizione di sciopero del personale scolastico, il Dirigente Scolastico informa, mediante comunicazione scritta, le famiglie degli alunni e provvede a garantire i servizi minimi essenziali previsti dalla legge.

I docenti, volontariamente e tempestivamente, possono comunicare all'ufficio di presidenza la propria intenzione di non aderire allo sciopero.

In ogni caso i genitori sono tenuti ad assicurarsi di persona all'inizio della mattinata, della presenza o meno del docente di classe e/o sezione. I genitori devono vigilare sulla evoluzione delle manifestazioni di sciopero, in modo da contribuire alla massima tutela della incolumità degli alunni.

Articolo 29.

Calendario delle riunioni

Il Collegio dei Docenti si riunisce secondo un calendario di massima approvato a inizio anno scolastico, fatti salvi gli incontri determinati da motivi straordinari o di particolare urgenza.

Il Consiglio di Istituto si riunisce secondo una scansione determinata dalle necessità amministrative e, pertanto, le convocazioni sono operate di volta in volta dal Presidente del Consiglio stesso, sentite le esigenze segnalate dai vari componenti del Consiglio. I verbali del Consiglio di Istituto sono registrati su apposito registro e pubblicati sul sito della scuola.

Il Consiglio di Interclasse e di Intersezione si riuniscono, al completo dei componenti, normalmente una volta a bimestre. Il Consiglio, nella componente dei soli docenti può essere riunito ogni volta che sia necessario al buon funzionamento della scuola.

Le Assemblee di Classe possono essere convocate dai Docenti quando ritenute necessarie al buon funzionamento della classe.

All'inizio dell'anno scolastico il Dirigente Scolastico predispone un piano generale riferito agli incontri e alle attività funzionali all'insegnamento di cui all'art. 29 del CCNL 2006/2009.

Articolo 30.

Modalità di convocazione e svolgimento delle riunioni (N.B. on line durante l'emergenza epidemiologica)

NORME COMUNI (Testo Unico n. 297 del 16/04/1994)

La convocazione degli OO.CC. deve essere disposta con congruo anticipo - di massimo non inferiore a 5 giorni - rispetto alla data delle riunioni. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere fatto pervenire alle varie componenti 48 ore prima dell'ora fissata per la seduta.

L'avviso di convocazione deve indicare l'argomento da trattare nella seduta dell'organo collegiale e deve essere comunicato direttamente agli interessati.

Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto il verbale firmato dal presidente e dal segretario, steso su apposito registro. Della verbalizzazione dei singoli interventi deve esserne fatta richiesta, seduta stante, dai diretti interessati.

Ogni seduta dell'organo collegiale sarà aperta con la lettura e l'approvazione del verbale della riunione precedente.

COLLEGIO DEI DOCENTI

Il Collegio dei Docenti viene convocato dal Dirigente Scolastico o su richiesta di un terzo dei docenti interessati, oppure - in via straordinaria - per particolari motivi di urgenza.

Per ogni argomento all'ordine del giorno ogni membro del Collegio ha diritto ad un intervento che, di norma, non deve superare la durata di cinque minuti, con un'eventuale replica.

E' facoltà di ciascun membro presentare mozioni e ordini del giorno e chiedere il pronunciamento del Collegio.

Prima d'iniziare la seduta, la richiesta di variazioni sulla successione degli argomenti all'o.d.g., deve essere approvata all'unanimità.

Su richiesta di uno o più partecipanti, la votazione può avvenire per appello nominale.

Il Collegio dei Docenti, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare la nomina di commissioni di lavoro e/o di studio.

Alle sedute possono essere invitati, a titolo consultivo, esperti o specialisti che operano nell'ambito scolastico.

La partecipazione alle riunioni del Collegio Docenti è da ritenere prioritaria rispetto ad altre attività o iniziative di ordine professionale.

CONSIGLIO DI ISTITUTO (vedi allegato n.1)

Il C.d.I. è l'organo collegiale che unisce tutte le componenti scolastiche.

E' formato da 8 docenti, 8 genitori, 2 rappresentanti del personale Ata e dal Dirigente Scolastico.

Si occupa del funzionamento amministrativo e didattico delle Scuole dell'infanzia, Primaria e secondaria di primo grado. Fatte salve le competenze del Dirigente Scolastico, del Collegio Docenti e degli altri Organismi dell'Istituto, il Consiglio d'Istituto ha una responsabilità generale sulle linee d'indirizzo e potere deliberante sui criteri generali in tutte le materie indicate dalla legge. Il Consiglio d' Istituto approva il PTOF e il Regolamento d'Istituto.

L'atto di convocazione, emanato dal Presidente (genitore eletto), è disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta, e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni d'urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido.

La riunione ha validità se è presente la maggioranza dei consiglieri (la metà più uno cioè 10 consiglieri). Se sono presenti tutte le componenti del Consiglio (genitori, ata, docenti), si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti. Le delibere devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

Alle sedute possono essere invitati, a titolo consultivo, esperti o specialisti che operano nell'ambito scolastico.

Le sedute del Consiglio di Istituto sono pubbliche e gli uditori non hanno diritto di intervenire. Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il disposto dell'art. 22 del D.P.R. 416/74.

I membri del Consiglio di Istituto sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l'eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi. Spetta al Consiglio di Istituto vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati.

I componenti eletti possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto. E' ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinnanzi al Consiglio di Istituto.

GIUNTA ESECUTIVA del Consiglio d'Istituto

Il Consiglio di Istituto, nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta esecutiva composta da un docente, un componente degli ATA, due genitori, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto.

Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'Istituto, ed il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa.

La Giunta predispose il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; prepara i lavori del Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto d'iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.

COMITATO PER LA VALUTAZIONE

Il Comitato per la valutazione (secondo quanto disposto dalla L. 107/2015) è composto dal Dirigente Scolastico, un membro esterno, due docenti eletti dal Collegio docenti, un docente e due genitori individuati dal Consiglio d'Istituto, e aveva il compito d'individuare i criteri per riconoscere un bonus ai docenti meritevoli (modalità non più prevista dalla normativa emanata successivamente), mentre nella forma ristretta, formata dal Dirigente Scolastico e dai docenti, ha il compito di valutare i docenti neo assunti (art. 129 della L.107/2015).

Il Comitato rimane in carica per tre anni.

CONSIGLIO DI CLASSE/ INTERCLASSE / INTERSEZIONE

Il Consiglio di Interclasse/classe/intersezione viene convocato dal Dirigente Scolastico o dal fiduciario di plesso secondo la cadenza prevista dalla normativa vigente, almeno ogni due mesi e sulla base degli argomenti di competenza.

Esso è articolato, di norma, per plessi, avendo come finalità fondamentale l'esame e l'approvazione della progettazione didattica elaborata dai docenti e la verifica periodica dell'andamento complessivo dell'attività educativa e didattica e l'adozione dei libri di testo.

ASSEMBLEA DEI GENITORI

Per quanto l'assemblea dei genitori, anche se non è assimilabile alla categoria degli Organi Collegiali formalmente previsti, il Collegio dei Docenti, nell'ambito delle opportunità didattiche e all'interno del processo di collaborazione scuola-famiglia, delibera un monte ore annuo per le assemblee di classe, tra le attività funzionali all'insegnamento previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

I genitori, qualora ne ravvisino la necessità, possono richiedere l'indizione di assemblee di classe autonomamente gestite. In tal caso il rappresentante di classe, eletto nei Consigli, richiede per iscritto al Dirigente Scolastico l'autorizzazione ad utilizzare i locali scolastici, esplicitando i motivi della richiesta da inserire all'ordine del giorno dell'incontro. (N.B.: durante l'emergenza epidemiologica la richiesta, anziché per l'utilizzo dei locali scolastici, viene formulata per l'utilizzo della piattaforma on line della scuola).

Durante la partecipazione alle riunioni o ai colloqui individuali i genitori che sono nell'impossibilità di lasciare a casa il proprio figlio/a, devono tenerli sotto il proprio diretto controllo per tutta la durata dell'incontro (N.B.: in fase di emergenza epidemiologica i colloqui vengono effettuati on line).

Articolo 31.

Pubblicazione degli atti

L'Istituto si impegna a dare massima diffusione al PTOF. Un sunto del documento viene consegnato ad ogni alunno all'atto di iscrizione; il PTOF in versione integrale può essere visionato sul sito web dell'Istituto.

Convocazione e delibere con rilevanza esterna sono opportunamente pubblicizzate attraverso la pubblicazione sul sito dell'Istituto.

I verbali degli Organi Collegiali depositati presso la segreteria dell'Istituto sono a disposizione per la consultazione di chi ne faccia richiesta secondo le procedure previste dalla L.241/91, riguardante la "trasparenza degli atti amministrativi".

Articolo 32.

Vademecum per docenti

A tutti i docenti ad inizio dell'anno scolastico, e ogni volta che nel corso dell'anno si stipula un contratto con personale a tempo determinato, viene consegnato un vademecum con le norme generali della scuola. In particolare si chiede di:

- prendere visione del presente regolamento ed attenersi scrupolosamente alle norme;
 - prendere visione del piano di evacuazione e del documento della valutazione dei rischi;
 - rispettare le norme della Privacy;
 - conoscere il PTOF d'Istituto;
 - prendere visione delle circolari che verranno pubblicate nella bacheca del registro on line e le comunicazioni inviate nella casella di posta elettronica d'istituto.
- Per ogni ulteriore chiarimento i docenti possono rivolgersi, oltre ai colleghi di classe, al coordinatore di plesso e al Dirigente Scolastico.

Articolo 33.

Privacy (vedi allegato n. 13)

Il Titolare del Trattamento è l'istituto ISTITUTO COMPRESIVO che ha provveduto a nominare un Responsabile della protezione dei dati/Data Protection Officer (Dati di contatto dott. Massimo Zampetti - Privacy Cert Bergamo info@privacycontrol.it) al quale è possibile rivolgersi per esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR (diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di portabilità, di opposizione), nonché revocare un consenso precedentemente accordato o proporre un reclamo all'Autorità di controllo per la protezione dei dati personali.

Il trattamento di dati personali avviene nel rispetto dei seguenti principi di carattere generale:

- tutti i dati sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, nel rispetto dei principi generali previsti dall'Art. 5 del GDPR;

- specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti, o non corretti ed accessi non autorizzati.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea 2016/679 il Dirigente Scolastico all'inizio di ciascun contratto è tenuto a chiedere l'autorizzazione per il trattamento dei dati ai docenti, al personale amministrativo, ai collaboratori scolastici, ai fornitori e ai genitori. Tale autorizzazione vale per tutto il percorso scolastico salvo richiesta d'interruzione. All'inizio dell'anno scolastico, o al momento dell'iscrizione, ai genitori viene richiesta l'autorizzazione scritta per consentire ai docenti di scattare foto alle classi per attività didattica. I docenti, quindi, dovranno verificare di aver acquisito tale autorizzazione prima di scattare foto.

PERSONALE ATA **(vedi allegato n. 11)**

Articolo 34.

Accesso e orari di apertura e chiusura degli edifici

Le modalità di accesso per il pubblico, l'apertura e la chiusura degli edifici scolastici, sono regolamentati da appositi orari.

L'apertura e la chiusura degli edifici è a carico dei collaboratori scolastici.

Durante le ore di lezione i portoni di accesso, fatte salve le disposizioni relative alla sicurezza (T.U. n. 81/2008) e codificate nei piani di evacuazione di cui ogni plesso è dotato, devono rimanere chiusi.

E' vietato entrare nel cortile delle scuole con ciclomotori o automobili.

Non è consentito parcheggiare nel cortile della Scuola Secondaria di Primo grado durante il periodo di attività didattica.

Articolo 35.

Orari degli uffici di segreteria

Gli uffici di segreteria sono aperti al pubblico in fasce orarie prestabilite in modo da consentire ai dipendenti di svolgere proficuamente il proprio lavoro.

- Dal lunedì al sabato 7.40-9,00 e dalle 11.00 alle 13.00.
- Il lunedì e il venerdì dalle 16.00 alle 17.00.

La Segreteria riceve le telefonate dalle ore 7.30 alle ore 9.00 e dalle 11.00 fino al termine del servizio.

Il Dirigente Scolastico riceve su appuntamento.

Il personale di segreteria è obbligato ad indossare i cartellini di riconoscimento con indicato il proprio nominativo.

N.B.: durante la fase di emergenza epidemiologica il servizio in presenza è sospeso (salvo eccezionali esigenze) e l'interazione con il pubblico è prevista in via telefonica e/o con mail.

Articolo 36.

Collaboratori scolastici

All'Istituto Comprensivo sono assegnati dall'UST un numero di collaboratori scolastici in rapporto al numero degli alunni.

All'inizio di ogni anno vengono consegnati ad ogni collaboratore i seguenti documenti:

- Linee guida per la privacy;
- Lettera di nomina di incarico al trattamento dei dati personali;
- Norme comportamentali per la sicurezza;
- Codice disciplinare.

I collaboratori hanno il compito di vigilare sull'ingresso e sull'uscita degli alunni e di collaborare con i docenti per qualsiasi evenienza, vigilando per la sicurezza e l'incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite per recarsi ai servizi o in altri locali.

Favoriscono l'integrazione degli alunni con disabilità collaborando, quando necessario, anche alle operazioni di assistenza personale.

Provvedono a mantenere puliti e in ordine i locali scolastici.

Non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Direttore dei servizi amministrativi o dal Dirigente Scolastico.

Invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico ad uscire dalla Scuola.

Prendono visione del calendario delle riunioni dei consigli di classe, dei collegi dei docenti o dei consigli di istituto, tenendosi aggiornati circa l'effettuazione del necessario servizio.

E' fatto obbligo ai collaboratori scolastici di rispettare l'orario di lavoro; indossare i camici con il cartellino di riconoscimento e le calzature anti infortunistica; rispettare le norme sulla privacy; prendere visione del piano di evacuazione dei locali e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.

STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

Articolo 37.

Assegnazione delle aule ed uso dei locali (temporaneamente sospeso durante l'emergenza epidemiologica)

La disposizione delle classi, nei diversi plessi, viene curata dal Dirigente Scolastico sentito all'occorrenza il collegio docenti o il referente di plesso.

I rappresentanti dei genitori possono ottenere l'uso dei locali per assemblee, previa richiesta al Dirigente Scolastico, indicando giorno, orario e ordine del giorno.

I locali della scuola possono, come da normativa vigente, essere concessi in utilizzazione temporanea, a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione dell'istituto stesso per compiti educativi e formativi.

La concessione dei locali necessita del preventivo nulla osta da parte del Dirigente Scolastico. Con l'attribuzione in uso,

l'utilizzatore assume la custodia del bene e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo nel contempo esente la scuola e l'ente proprietario dalle spese connesse all'utilizzo. L'edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e previa stipulazione, da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo. In alcun modo dovrà essere richiesto a terzi un compenso per l'utilizzo dei locali di proprietà dell'Ente Locale. Potrà invece essere pattuito un quantum relativo all'utilizzo e manutenzione degli arredi ed attrezzature ed un compenso per il personale della scuola che, al di fuori dell'orario di servizio, presti attività aggiuntiva per eventuale assistenza tecnica e pulizia dei locali concessi. Il Dirigente Scolastico ha l'obbligo di comunicare al Consiglio di Istituto le convenzioni stipulate producendone copia.

Articolo 38.

Gestione dei plessi e delle relative attrezzature

In ogni plesso scolastico è nominato un docente referente con i compiti di:

- curare i rapporti col Dirigente Scolastico e con la segreteria;
- curare i rapporti con gli Enti locali e il personale amministrativo;
- riferire di problemi relativi alle strutture e ai rapporti con i genitori.

L'uso della biblioteca è consentito a ogni docente ed a ogni classe secondo orari e turni stabiliti.

Il prelievo dei libri e dei materiali didattici va annotato su un apposito registro. Ne è responsabile il docente incaricato della funzione di sub consegnatario dal direttore SGA, su designazione del Dirigente Scolastico.

Docenti e alunni devono aver cura dei materiali didattici, devono usarli in modo corretto e conservarli dopo l'uso.

Articolo 39.

Laboratorio d'informatica (vedi allegato n. 9)

In ogni plesso è presente un laboratorio d'informatica con apposito regolamento. Un docente referente, cura gli acquisti, la funzionalità e regola l'utilizzo.

Ogni docente, che in un qualsiasi momento usufruisce del laboratorio, deve firmare la propria presenza sull'apposito registro e segnalare eventuali anomalie riscontrate alla docente responsabile della tecnologia.

Articolo 40.

Utilizzo di Internet e della casella di Posta elettronica

Le istituzioni scolastiche sono regolamentate dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), con l'obbligo di pubblicare i documenti sul proprio sito istituzionale e di attivare una casella di posta certificata.

Il personale scolastico non può utilizzare il collegamento a internet e la posta elettronica per uso personale.

Gli utenti si impegnano a non diffondere informazioni che possono nuocere alla reputazione della scuola o essere contrarie alla morale o alle leggi in vigore.

Ogni messaggio trasmesso deve recare il nome del suo autore.

Non è consentita la pubblicità, in nessuna forma. I dati personali di un adulto non devono essere trasmessi senza il suo accordo; per i dati di minorenni è necessario l'accordo dei genitori. Non sono autorizzati gli annunci personali senza fini pedagogici. In questo regolamento sono presenti specifiche norme sull'utilizzo di internet e dei laboratori.

Articolo 41.

Divieto assoluto di fumo (vedi allegato n. 14)

In tutti i locali scolastici e nei cortili delle scuole è fatto divieto assoluto di fumare, anche le sigarette elettroniche. Il Dirigente Scolastico provvede, all'inizio di ogni anno scolastico, a segnalare mediante appositi avvisi il docente che nei singoli plessi è incaricato di vigilare sul divieto.

Articolo 42.

Uso dei telefonini

Docenti, personale amministrativo, collaboratori scolastici, non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro se non per casi urgenti ed indifferibili, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Articolo 43.

Utilizzo della carta intestata della scuola

L'utilizzo è consentito solo al personale di segreteria od occasionalmente a docenti autorizzati dal Dirigente Scolastico.

Articolo 44.

Distribuzione del materiale di propaganda

Qualsiasi materiale informativo, prima della distribuzione ai docenti, al personale scolastico, agli alunni e alle loro famiglie, deve essere visionato dal Dirigente scolastico. In caso di verbali redatti dai genitori in occasione di incontri collegiali, il docente della classe ne darà l'autorizzazione alla distribuzione previa verifica dei corretti requisiti (non devono essere menzionati nomi degli studenti, non devono esserci parole offensive nei confronti di persone, amministrazioni, ecc.).

Il materiale informativo fornito da Enti Locali, ASL, Istituti, gruppi sportivi ecc, può essere distribuito solo dopo essere stato visionato dal Dirigente Scolastico o dal coordinatore di plesso.

Verranno di norma autorizzati i volantini del Comune di Noceto, delle associazioni sportive del Comune, dell'oratorio, della parrocchia, delle associazioni di volontariato quali AVIS, AIDO, Assistenza Pubblica (se con attività a titolo gratuito).

Non verranno autorizzati materiali pubblicitari di privati.

E' comunque vietato distribuire, entro l'area scolastica, materiale pubblicitario di qualsiasi natura, sprovvisto del preventivo assenso del Dirigente Scolastico o del coordinatore di plesso.

Articolo 45.

Interventi di esperti nella scuola (Regolamentato nell'allegato n. 16)

L' Istituzione Scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.

L'assunzione di esperti avverrà nel caso in cui non siano reperibili tra il personale docente specifiche competenze professionali, indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività.

Si applica al riguardo quanto stabilito dall'attuale Regolamento di Contabilità (Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa).

Il Consiglio di Istituto disciplina nel Regolamento di Istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto.

L'elenco dei collaboratori esterni con cui viene stipulato un contratto, viene reso pubblico attraverso il sito della scuola.

N.B.: durante l'emergenza epidemiologica, il ricorso a esperti esterni è possibile on line, mentre in presenza, all'esterno o, all'interno, in situazioni di volta in volta valutate

Articolo 46.

Raccolta di denaro nella scuola

Il Consiglio di Istituto può decidere la raccolta di somme di denaro finalizzate a iniziative specifiche o a scopi umanitari. Il versamento delle somme da parte dei singoli rimane, comunque, sempre libero e volontario.

Si cercherà di aderire a non più di un'iniziativa all'anno di solidarietà.

Articolo 47.

Sponsorizzazioni

L'art. 42 della legge n. 449/1997 ha esplicitamente previsto che le pubbliche amministrazioni, al fine di favorire nella loro organizzazione una migliore qualità dei servizi da esse prestati e di realizzare maggiori economie, possono stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati.

L'organismo competente a stabilire le regole per l'ammissione degli sponsor è il Consiglio di Istituto (D.M. n. 129 del 28 agosto 2018).

L'iniziativa contrattuale si può realizzare attenendosi a tre presupposti:

1) Le istituzioni scolastiche possono concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati.

2) E' accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie, per le attività svolte, ovvero per altre circostanze abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e adolescenza.

3) E' fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.

Articolo 48.

Sicurezza (vedi allegato n. 10)

L'Istituto Comprensivo di Noceto ha nominato un Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione (RSPP) , ed un docente Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

- Ogni scuola possiede il Documento della valutazione dei rischi e il piano dell'emergenza.
- In ogni locale è affisso il piano di evacuazione con indicati l'uscita dell'emergenza più vicina ed il punto di raccolta esterno.
- Ogni anno tutto il personale viene formato con corsi di informazione-formazione e prove di evacuazione.
- In ogni plesso è presente la squadra di emergenza identificabile dai cartellini di riconoscimento (arancione = capo dell'emergenza; giallo = coordinatore dell'evacuazione; rosso = antincendio; verde = primo soccorso).
- Annualmente vengono svolte almeno due prove di evacuazione.
- Il Dirigente Scolastico informa con circolari interne sui comportamenti corretti da tenere nel rispetto della sicurezza.

Articolo 49.

Procedure dei reclami

I reclami relativi ad aspetti del servizio scolastico sono indirizzati al Dirigente Scolastico. Essi possono essere espressi in forma orale o scritta e devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. I reclami orali e telefonici devono poi essere sottoscritti.

Il Dirigente Scolastico, nel caso di comportamenti e fatti riguardanti persone che operano nella scuola, ne dà conoscenza agli interessati e risponde ai reclami scritti a entro e non oltre 30 giorni, dopo avere eseguito ogni possibile indagine in merito.

Non sono presi in considerazione i reclami anonimi.

Articolo 50.

Richiesta certificati

Dal 1° gennaio 2012, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 183/2011 (Finanziaria 2012), sono stati aboliti i certificati fra amministrazioni pubbliche ed è stata modificata la normativa sul rilascio dei certificati:

"Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità

personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47." (AUTOCERTIFICAZIONI)

Pertanto sui certificati rilasciati da questa istituzione scolastica sarà sempre apposta la seguente dicitura:

"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40, comma 2 DPR 445/2000, come modificato dall'art. 15 della Legge 183/2011)".

In sostanza, l'amministrazione pubblica ora rilascia solo certificati in bollo da € 14,62. Infatti, i certificati esenti dal bollo erano SOLO quelli destinati alle altre pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblico servizio (Ente Poste, ENEL, Trenitalia, gestori telefonici, ecc.); dal momento che questi certificati non possono più essere emessi, restano solo quelli in bollo.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione ha la stessa validità dei certificati che sostituisce. Pertanto, con la nuova normativa, la scelta del cittadino è diventata un obbligo in quanto la pubblica amministrazione ed i gestori di servizio pubblico DEVONO accettare solo autocertificazioni e atti di notorietà.

Per presentare, invece, un atto a un privato, come banche, notai, assicurazioni, ecc. servirà ancora la certificazione rilasciata da un ufficio pubblico e su questa DEVE essere apposta una marca da bollo da € 14,62, obbligo già esistente da tempo per tali tipi di certificati (rilasciati per i cd. "usi consentiti").

ESENZIONI: Riferimenti normativi scolastici, D.P.R. 642/72 art. 11.

Articolo 51

Accesso agli Atti

La richiesta di accesso ai documenti amministrativi va presentata mediante istanza scritta utilizzando, preferibilmente, il modello predisposto dall'Amministrazione, reperibile presso la segreteria dell'Istituto. La richiesta deve essere rivolta al Dirigente Scolastico e motivata. Il richiedente, deve indicare gli estremi del documento ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta e dimostrare la propria identità.

Il Dirigente scolastico ha 30 giorni di tempo per rispondere alla richiesta di accesso sia in modo positivo, accogliendo l'istanza dell'interessato e permettendo così l'accesso agli atti, sia in modo negativo, rigettando la richiesta mediante diniego. (Vedi Carta dei Servizi).

ALLEGATI

II REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

1. Il Consiglio di Istituto è composto da membri eletti secondo quanto previsto dall'art. 8 del D. L.vo 297/94 ed è presieduto da un genitore eletto a maggioranza assoluta da tutti i componenti il Consiglio. Viene eletto fra i genitori, con le stesse modalità, un vice presidente. Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva.
2. Il Consiglio di Istituto, per lo svolgimento delle attribuzioni di cui al citato art. 8 e di quelle eventualmente assegnate o modificate da successive norme di legge, si riunisce periodicamente, in sedute ordinarie, di norma almeno una volta ogni due mesi durante il periodo di apertura della scuola, o quando si renda necessario. Le sedute si tengono nella sede di Via Passo Buole, 6, di norma alle ore 18,15, e a distanza durante il periodo di emergenza epidemiologica.
3. La convocazione ordinaria del Consiglio di Istituto è disposta dal Presidente che stabilisce ora e data.
4. L'avviso di convocazione è obbligatoriamente fatto con preavviso di 5 giorni, per iscritto e con consegna diretta da parte della segreteria. L'avviso di convocazione viene pubblicato sul sito dellascuola.
5. Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione straordinaria del Consiglio di Istituto quando ne riceva richiesta scritta da almeno un terzo dei membri. La richiesta deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare.
6. Nell'avviso di convocazione deve essere espressamente indicato l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Nessun argomento può essere trattato in una seduta del Consiglio se non iscritto all'o.d.g. e riportato sull'avviso di convocazione. Il Presidente ha il potere di aggiungere eventuali altri argomenti la cui trattazione si renda necessaria e opportuna, in aggiunta a quelli indicati dal Consiglio alla fine di ogni seduta, previo l'accordo di tutti i Consiglieri. L'o.d.g. deve contenere un numero di argomento tale che possa essere trattato compiutamente durante una seduta (tempo previsto due ore).
7. Il Presidente presiede la riunione, ne dirige i lavori, introducendo nell'ordine gli argomenti iscritti, concedendo la parola ai Consiglieri e sorveglia la verbalizzazione che viene effettuata dal Segretario del Consiglio.
8. Al fine di consentire a ciascun componente del Consiglio la preventiva informazione sugli argomenti iscritti all'o.d.g., tramite la Segreteria in accordo con il Presidente, la Giunta predispone, su ciascun argomento che ritiene rilevante, il testo dei documenti contenenti le proposte di deliberazione e gli eventuali documenti illustrativi. Rimane facoltà di ogni singolo consigliere la richiesta di documentazione.
9. La seduta del Consiglio di Istituto è valida se sono presenti, in ciascun momento, la metà più uno dei suoi componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio, di regola procede a votazione per alzata di mano, ma, su

- richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, il voto può manifestarsi in forma segreta. Il dispositivo di ogni delibera è formalizzato e immediatamente riletto.
10. I verbali delle sedute del Consiglio vengono letti e approvati nella seduta successiva e sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Eventuali osservazioni sul testo saranno presentate dai consiglieri interessati, nella seduta stessa, per iscritto e formeranno parte integrante del verbale.
 11. Le sedute del Consiglio non sono pubbliche, ma vi possono assistere solo gli elettori delle componenti del Consiglio di Istituto (su richiesta devono fornire le generalità). Il pubblico non è ammesso se sono in discussione argomenti riguardanti persone. Per il mantenimento dell'ordine, il Presidente esercita gli stessi poteri dati dalla legge al Sindaco nelle riunioni del Consiglio Comunale.
 12. Chi desidera che venga messo a verbale il proprio intervento deve farne espressa richiesta seduta stante.
 13. Il Consiglio di Istituto può invitare a partecipare alle riunioni specialisti (previsti dall'art. 8 del citato DPR), rappresentanti delle Amministrazioni Comunali e altro, purchè si approvi in maggioranza e si scriva nell'o.d.g. In caso di urgenza il Presidente può fare approvare a maggioranza l'intervento di un esperto durante la seduta.
 14. Gli esperti, eventualmente invitati a partecipare al Consiglio, hanno un ruolo consultivo su specifiche tematiche e non possono essere presenti al momento della votazione per le delibere.
 15. La Giunta si riunisce, di norma, prima del consiglio. Essa propone, tramite relazione, il Programma annuale al Consiglio e prepara i lavori del Consiglio d'Istituto (fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso).
 16. Il Consiglio rimane in carica per tre anni.

REGOLAMENTO DISCIPLINARE ALUNNI

SCUOLA PRIMARIA

Tutti gli alunni sono tenuti a:

- Presentarsi in classe con il materiale scolastico necessario alle attività.
- Non spostarsi nell'edificio scolastico senza l'autorizzazione dell'insegnante.
- Tenere un comportamento opportuno e/o adeguato durante le attività e gli spostamenti nell'edificio scolastico.
- Eseguire i compiti assegnati.
- Non portare a scuola telefoni cellulari.
- Non sporcare intenzionalmente o danneggiare locali, arredi, oggetti personali.
- Non recare offesa verbale o gestuale al personale scolastico e ai compagni.
- Nel limite del possibile, evitare assenze prolungate, frequenti e senza adeguata giustificazione.
- Avere un abbigliamento rispettoso dei canoni di sobrietà e decenza.
- **Rispettare le norme del protocollo anticontagio.**

REGOLAMENTO DISCIPLINARE ALUNNI SECONDARIA

Visti gli artt. 3 e 4 del D.P.R. del 24.06.1998, n. 249 (Regolamento delle studentesse e degli studenti)

Visto il D.M.n.16 del 5.02.2007

Vista la C.M. n. 28 del 15.03.2007

Visto il D.P.R.235/2007

Viste le delibere del Collegio dei Docenti

Viste le delibere del Consiglio d'Istituto

Viene emanato il seguente Regolamento che verrà consegnato con il Libretto Personale a tutti gli alunni.

PREMESSA

Il presente Regolamento, relativo alle violazioni disciplinari degli alunni, alle conseguenti sanzioni, organi e procedure di applicazione delle stesse, si propone come strumento di prevenzione più che di repressione in un grado di scuola, quella di base, a carattere eminentemente educativo, per assicurare quel clima di serenità e di fattiva collaborazione fra le varie componenti scolastiche a cui ripetutamente si richiama la Carta dei Servizi, il Regolamento d'Istituto ed il Progetto Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo di Noceto.

Art. 1

DIRITTI DELLO STUDENTE

L'Istituto si impegna a garantire agli alunni i seguenti diritti:

- un servizio educativo - didattico di qualità;
 - la partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;
 - l'educazione ai valori di libertà (libertà di pensiero, di parola e di espressione, nelle forme consentite e nel rispetto degli altri), pluralismo, solidarietà, convivenza democratica;
 - una formazione adeguata nel rispetto dell'identità di ciascuno;
 - interventi didattici corretti ed aggiornati dal punto di vista disciplinare, metodologico-didattico, psico-pedagogico;
 - un dialogo costruttivo, promosso dagli insegnanti, in tema di: programmazione, organizzazione della scuola, criteri di valutazione;
 - la conoscenza degli obiettivi educativi e didattici generali e specifici, i criteri e i metodi di verifica e di valutazione;
 - una valutazione trasparente e tempestiva, volta a favorire un processo di autovalutazione;
 - iniziative idonee di accoglienza (con particolare attenzione, per gli alunni stranieri, "al rispetto della vita culturale e religiosa alla quale appartengono" e "alla realizzazione di attività interculturali" DPR 249/98);
 - continuità dell'apprendimento;
 - idoneo orientamento;
 - iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio;
 - interventi didattici individualizzati, in particolare per alunni diversamente abili;
 - valorizzazione delle attitudini individuali;
 - riservatezza e discrezione;
 - informazione sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
 - un ambiente sereno, motivante e favorevole alla crescita integrale della persona;
 - rispetto delle identità individuali, di genere, etniche, socioculturali, religiose;
- trasparenza delle procedure disciplinari.

Art. 2

DOVERI DELLO STUDENTE

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio nel rispetto delle norme contenute nel regolamento d'Istituto.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale tutto della Scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente secondo i principi che regolano la vita della Comunità Scolastica.

4. Gli studenti sono tenuti a osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal presente regolamento.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature ed i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della Scuola.
6. Gli studenti condividono con le altre componenti scolastiche la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della Scuola. Dei danneggiamenti dovuti a colpevole incuria o irresponsabilità, sarà chiesto il risarcimento alle famiglie dei responsabili.
7. Qualora non fosse possibile individuare i responsabili, il danno verrà risarcito dalla classe/i dove è avvenuto il danno.

Gli alunni hanno diritto a esporre osservazioni, proposte o reclami rivolgendosi personalmente a un docente di classe o al capo d'Istituto. Se il problema riguarda l'intera classe o comunità scolastica può essere incaricato un rappresentante di classe che si faccia portavoce del problema.

La responsabilità disciplinare è personale e nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni; le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla gravità dell'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e, in ogni caso, alla crescita educativa data dalla presa di coscienza da parte dell'alunno, o del gruppo, dell'errore commesso e dell'impegno a non ripeterlo.

Art. 3

NORME SPECIFICHE DI COMPORTAMENTO

1. L'uscita per andare ai servizi è riservata di norma all'intervallo e comunque non durante la prima e la quarta ora, se non per motivi di necessità contingente. Le classi trascorrono l'intervallo esclusivamente nel corridoio di competenza. Le classi o i gruppi impegnati nei laboratori sono accompagnati dai docenti nel corridoio di pertinenza. In caso di prove, esperimenti, etc. richiedenti continuità, la classe trascorrerà l'intervallo nel corridoio attiguo al laboratorio. Ogni classe può trascorrere l'intervallo anche all'aperto negli spazi di pertinenza della propria aula: in questo caso l'allontanamento per recarsi ai servizi deve essere autorizzato dal docente.
2. Gli spostamenti degli alunni verso le aule speciali devono svolgersi in silenzio per non penalizzare il diritto alla concentrazione degli altri.
3. Durante i cambi dell'ora gli alunni devono assolutamente restare all'interno dell'aula, senza eccezioni, mantenendo un comportamento corretto e silenzioso. Ogni infrazione comporterà adeguate misure disciplinari.
4. Nessun alunno potrà accedere alla sala insegnanti, alle aule speciali e laboratori se non accompagnato da un insegnante o dal personale ATA.

5. Per quanto riguarda il laboratorio di informatica, è vietato installare o copiare qualsiasi software, sui computer del laboratorio. (vedasi regolamento del laboratorio).
6. Al momento dell'uscita, gli alunni sono tenuti a un rigoroso autocontrollo, senza resse o spinte pericolose specie davanti alle porte a vetri e alle scale.
7. **Deve essere rispettato, per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, il protocollo anticontagio.**

Art. 4

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. E' vietato l'uso dei cellulari e di qualsiasi altro dispositivo per ascoltare musica anche durante l'intervallo. L'infrazione di tale norma verrà sanzionata secondo le disposizioni emanate con C.M. 15/03/07, secondo il criterio della proporzionalità.
2. Nel caso in cui lo studente venga trovato a usare il cellulare, ci sarà il ritiro immediato da parte del docente e la riconsegna personalmente ai genitori da parte del Dirigente Scolastico (o da suo incaricato).
3. In caso di uso improprio del cellulare (filmati, registrazioni, audio, foto), anche durante le visite e i viaggi d'istruzione, si applicherà la seguente procedura:
 - ritiro immediato del cellulare da parte del docente, con notifica sul registro di classe e sul libretto personale dello studente;
 - successiva consegna del medesimo al Dirigente Scolastico, o a suo delegato;
 - comunicazione immediata da parte del docente al genitore che dovrà ritirare il cellulare personalmente in segreteria;
 - firma del genitore sulla notifica del ritiro e della riconsegna.
4. In caso di uso oltraggioso e di particolare gravità, si applicheranno le sanzioni disciplinari del presente regolamento (art.8).
5. E' opportuno non portare a scuola somme ingenti di denaro o oggetti di valore. La scuola declina ogni responsabilità per lo smarrimento o la sottrazione di denaro, o di beni incustoditi o dimenticati.
6. Non è consentito utilizzare il distributore automatico bevande, né bere durante la lezione mentre è consentito nei cambi d'ora o per motivi contingenti. È altresì vietato masticare gomma.
7. Durante l'intervallo non è consentito utilizzare palloni.
8. Non è consentito in orario scolastico portare a scuola il materiale didattico dimenticato a casa, o le merende, questo al fine di una maggiore responsabilità degli studenti.
9. La famiglia ha il diritto di prendere visione delle verifiche fatte in classe dal proprio figlio sia chiedendolo direttamente al docente durante l'orario di ricevimento oppure con richiesta formale al docente stesso per averne copia.

Art. 5

ORARIO SCOLASTICO - INGRESSO E USCITA DA SCUOLA

- Si richiede il rispetto dell'orario d'inizio delle lezioni: gli alunni entrano in classe al suono della prima campanella, ore 7,55 e alle ore 8.00 inizia la lezione.
- Ogni ritardo deve essere sempre giustificato personalmente dalla famiglia. In caso di ritardo, è consentito l'ingresso in classe solo al cambio dell'ora
- Durante la prima ora, è consentito l'ingresso posticipato e verrà conteggiata l'ora di assenza solo dopo le 8,30.
- In caso di richiesta da parte della famiglia di uscita anticipata, l'alunno dovrà essere prelevato da un genitore avente il diritto di potestà o da persona delegata attraverso delega scritta preventivamente depositata in segreteria.
- Al termine delle lezioni, gli alunni autorizzati dai genitori con richiesta scritta presentata alla scuola all'inizio dell'anno scolastico, possono effettuare il percorso scuola-casa in modo autonomo (L. 172/2017). Il modulo di richiesta per l'uscita del minore senza alcun accompagnatore e la contestuale nota di impegno è visibile anche nel "Patto Educativo di Corresponsabilità": dovrà essere compilato dagli esercenti la potestà genitoriale ed autorizzato dalla scuola.
Pertanto, previa richiesta e autorizzazione delle famiglie, gli studenti potranno uscire da soli e i docenti dovranno accompagnarli fino al cancello dove termina la pertinenza della scuola.

Durante lo stato di emergenza epidemiologica gli orari di entrata/uscita sono regolamentati da apposite circolari.

Art. 6

ASSENZE

1. Gli alunni risultati assenti sono ammessi in classe dall'insegnante della prima ora purchè muniti di giustificazione firmata dal genitore o da chi ne fa le veci; in caso di ripetute dimenticanze si provvederà alla opportuna sanzione (art. 8). La quinta assenza deve essere giustificata personalmente dal genitore oppure con una nota scritta firmata dietro alla giustificazione.
2. E' cessato dal 2015 l'obbligo di certificazione medica per assenze scolastiche superiori ai cinque giorni, tranne nei casi di misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica. In caso di viaggio all'estero si richiede comunque il certificato medico. **In relazione allo stato legato all'emergenza epidemiologica, la riammissione degli alunni, già positivi, viene disposta dall'ASL.**
3. Il Libretto Personale delle giustificazioni viene consegnato a ogni famiglia insieme alla scheda di valutazione di fine anno e deve essere firmato, nell'apposito spazio di copertina, da entrambi i genitori o dal genitore che firmerà le giustificazioni durante l'anno scolastico. Tale libretto contiene un numero adeguato di fogli sia per le assenze sia per i ritardi e le uscite anticipate, tuttavia, se per validi motivi, fosse necessario un numero superiore di giustificazioni, il genitore potrà ritirare, al costo di cinque euro, un secondo libretto presso la segreteria (ufficio alunni).
4. Il libretto personale è un documento ufficiale. Se dimenticato, il genitore riceverà una comunicazione scritta che lo convocherà presso l'ufficio alunni per la firma di un'apposita notifica.

Art. 7

DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA

- Durante tutta l'attività scolastica, ed in particolare durante le lezioni di educazione fisica, gli alunni devono seguire le indicazioni fornite dai docenti.
- I comportamenti potenzialmente pericolosi (spinte, giochi senza controllo, gioco alla palla nei corridoi o in aula durante l'intervallo, corse, etc.), la manomissione di dispositivi o cartelloni per la sicurezza e la mancata osservanza delle disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni impartite dai docenti, sono da considerare mancanze disciplinari di particolare gravità e come tali sanzionabili.
- Gli alunni sono tenuti a conoscere le disposizioni impartite per l'evacuazione degli edifici in caso di calamità o incendio, così come risulta dal piano di evacuazione e dagli appositi cartelli e segnalazioni.

Art. 8

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Si premette che la scuola, coi provvedimenti disciplinari, si prefigge uno scopo educativo, oltre che di tutela della comunità. I provvedimenti disciplinari di natura educativa devono essere mirati al recupero degli studenti manchevoli anche attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. Non è possibile prevedere tutte le violazioni nel dettaglio, quindi sarà il consiglio di classe a valutare le singole situazioni.

Le sanzioni sono ispirate al principio della gradualità e, dove possibile, della riparazione del danno:

1. Richiamo verbale al rispetto dei doveri dello studente.
2. Ammonizione. Consiste in una annotazione formale apposta sul registro di classe e sul libretto personale dello studente. Le ammonizioni collettive vengono trascritte sul registro di classe e ne viene data comunicazione alle famiglie. Dopo ogni ammonizione, l'alunno è tenuto ad eseguire, a discrezione dell'insegnante, una riflessione scritta sul regolamento, compiti supplementari, studio di testi a memoria, etc. In caso di ammonizioni collettive e non, l'insegnante potrà decidere la sospensione dell'intervallo o di altre attività ricreative, la sospensione del singolo e/o della classe da attività extrascolastiche nella mattinata, da visite e viaggi d'istruzione. Se i compiti supplementari non vengono eseguiti, verrà assegnata una seconda ammonizione.
3. Allontanamento dalla comunità scolastica consiste nell'esclusione dello studente dall'attività scolastica e dalla scuola. L'allontanamento fino ad un massimo di quindici giorni è deciso dal Consiglio di Classe.

Il provvedimento viene riportato sul registro di classe, sui documenti personali dello studente e comunicato formalmente alla famiglia.

Il consiglio di classe può, sulla base di attenta valutazione del caso, commutare l'allontanamento dalla comunità scolastica con attività utili e formative da svolgersi tuttavia al di fuori della classe di appartenenza.

L'allontanamento può prevedere, su valutazione del Consiglio di Classe, l'esclusione dalle visite e dai viaggi di istruzione. Se il genitore avrà già versato la quota di partecipazione, questa non potrà essere restituita.

Per atti gravi di vandalismo, bullismo o di marcata indisciplina l'allontanamento può avvenire per più di quindici giorni, fino alla fine dell'anno scolastico o si può decidere per la non ammissione allo scrutinio finale: tali provvedimenti verranno presi dal Consiglio d'Istituto.

Le sanzioni di cui sopra vengono applicate in rapporto alle mancanze sotto indicate:

1) AMMONIZIONE in caso di:

- a) Ripetuto turbamento dell'attività di classe.
- b) Mancata presenza dello studente in aula all'inizio della lezione senza giustificato motivo.
- c) Sistemati e ripetuti ritardi non adeguatamente giustificati all'inizio delle lezioni.
- d) Schiamazzi e disturbo durante la ricreazione, il cambio dell'ora, gli spostamenti e il periodo di interscuola.
- e) Violazione delle disposizioni regolamentari relative all'uso delle apparecchiature e dei sussidi didattici.
- f) Mancato rispetto delle norme di sicurezza.
- g) Comportamento irrispettoso nei confronti dei docenti, del personale amministrativo, ausiliario e di terzi presenti all'interno della scuola.
- h) Comportamento offensivo nei confronti degli altri studenti.
- i) Dimenticanze ripetute della giustificazione delle assenze, del libretto dello studente, della firma delle comunicazioni.
- j) Falsificazioni di firma o valutazioni scritte dall'insegnante.
- k) Uso del cellulare
- l) Danneggiamento involontario e non grave delle strutture, delle attrezzature e dei beni degli altri studenti, causato da imprudenza o intemperanza.

2) ALLONTANAMENTO

L'allontanamento viene notificato di norma ogni tre ammonizioni individuali applicate per i motivi indicati al punto precedente, e comunque secondo il parere del C. di C.

Inoltre per:

- a) Danneggiamento volontario e grave delle strutture, degli arredi scolastici e dei beni di altri studenti. In questi casi è previsto il risarcimento del danno. In caso di danno in cui non si individui il responsabile, il risarcimento sarà a carico della classe interessata o delle classi del corridoio in cui si è verificato il danno.
- b) Atti di intolleranza nei confronti dei compagni in merito alla diversità di idea politica, etnia o religione.
- c) Atti di bullismo nei confronti dei compagni.
- d) Espressioni oltraggiose nei confronti di diverse confessioni religiose o etnie.
- e) Assenze ingiustificate.

- f) Ripetuta falsificazione di firma o valutazione scritta dall'insegnante.
- g) Uscita arbitraria dalla scuola
- h) Comportamento oltraggioso nei confronti del Dirigente Scolastico, docenti e altro personale scolastico.
- i) Atti di violenza o immorali nei confronti di altri studenti.
- j) Furto di beni all'interno degli edifici scolastici.
- k) Uso improprio del cellulare
- l) Fumo nei locali della scuola ma anche all'esterno su ordinanza del Comune di Noceto

Le ammonizioni scritte e l'allontanamento dalla comunità scolastica avranno ripercussione automatica sul giudizio del comportamento.

Art. 9

PROCEDURA PER L'ALLONTANAMENTO

1. Il provvedimento disciplinare dell'allontanamento viene richiesto dal docente coordinatore di classe, dopo tre note di carattere disciplinare presenti sul registro di classe e sul libretto dello studente. Oppure viene richiesto dal docente che è stato informato di un fatto grave, dopo avere notificato sul registro e sul libretto dell'alunno l'episodio contestato.
 - Vengono comunque sanzionati tutti i comportamenti che rechino danno grave all'immagine della scuola, ai singoli membri, all'Amministrazione o a terzi.
2. Il docente segnala al Dirigente l'infrazione commessa dall'alunno.
3. Il Dirigente inizia la fase istruttoria per la conoscenza dell'episodio per il quale si è chiesto l'allontanamento e convoca l'alunno per la contestazione dell'addebito. Della contestazione viene informato il genitore e redatto il verbale.
4. Il Dirigente convoca il Consiglio di Classe in seduta plenaria (docenti e rappresentanti dei genitori), inserendo all'o.d.g. il provvedimento disciplinare.
5. Il consiglio viene informato delle violazioni commesse dall'alunno (elenco note sul registro) o dell'episodio di cui all'art. 8, comma 2.
6. Il Dirigente informa il consiglio di quanto verbalizzato nell'audizione a difesa dell'alunno.
7. Il coordinatore di classe propone il provvedimento da adottare che viene assunto dopo votazione a maggioranza o all'unanimità.
8. Viene compilata la notifica con il provvedimento adottato che il coordinatore consegnerà alla famiglia.

Contro l'allontanamento dalla comunità scolastica, i genitori, o chiunque possa averne interesse, possono rivolgersi all'Organo di Garanzia entro i quindici giorni successivi all'avvenuta notifica. L'Organo di Garanzia interno, previsto dall'art. 5 del D.P.R.

249/98, è costituito da due docenti e due genitori eletti nel consiglio di Istituto, è presieduto dal dirigente scolastico.

Entro 10 giorni l'Organo di Garanzia dovrà prendere le decisioni del caso, dando risposta all'impugnazione. L'eventuale impugnazione non sospende l'efficacia del provvedimento disciplinare.

Art. 10

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento di disciplina è parte integrante dello Statuto delle studentesse e degli studenti e ne costituisce la realizzazione normativa.

Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

Detto regolamento ha validità fino a successive modifiche, integrazioni o sostituzioni disposte dal Consiglio di Istituto, organo che, periodicamente, ha facoltà di valutare l'efficacia di quanto in esso contenuto.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

per scuola Sec. di Primo Grado

VISTO il D.M. n. 5843/A3 del 16/10/'06 "Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica";

VISTO il D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 e il D.P.R. n. 235 del 21/11/'07 recanti il "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria";

VISTO il D.M. n. 16 del 5 /02/'07 "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo";

VISTO il D.M. n. 30 del 15/03/'07 "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;

VISTA la nota del Ministero del 31/07/2008;

CONSIDERATO che la formazione, l'educazione e l'istruzione sono processi complessi e continui che, per la loro piena realizzazione, richiedono la collaborazione del Dirigente scolastico, dei docenti, degli studenti e della famiglia;

PRESO ATTO che la scuola è una comunità organizzata in cui operano, nel rispetto di appositi regolamenti, diverse risorse umane;

VISTE le Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo al cyber bullismo emanate dal MIUR in data 15/04/2015;

VISTA la Legge n. 107 del 13/07/2015, art. 1 dal comma 33 al 44;

VISTA la Legge n. 71 del 29/05/ 2017 recante Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

CONSIDERATA la necessità di definire, nel rapporto Scuola-Famiglia-Alunni, i diritti e i doveri da condividere per potenziare l'Offerta Formativa della Scuola e permettere agli alunni di realizzare pienamente l'apprendimento;

VISTI i Regolamenti pubblicati sul sito della scuola;

Si stipula con la famiglia dello studente, e con lo studente, il seguente patto educativo di corresponsabilità.

Il Dirigente scolastico:

- nella sua veste di capo di Istituto svolge la funzione direttiva, presiede alla gestione unitaria dell'Istituto, promuove e coordina ogni attività della scuola, l'attività dei Docenti e degli Organi Collegiali;
- tiene rapporti con gli Enti Locali e l'Amministrazione scolastica centrale, affinché il servizio sia adeguato ai bisogni degli alunni ed alle esigenze della comunità;
- garantisce il rispetto delle normative vigenti;

- si impegna a prevenire e a contrastare il bullismo e il cyberbullismo promuovendo la conoscenza e la diffusione delle regole relative al rispetto tra gli studenti, alla tutela della loro salute, alla corretta comunicazione e al corretto comportamento sul web, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 71/2017.

I Docenti:

- sono preposti all'opera di trasmissione ed elaborazione della cultura, sono responsabili dell'attività educativa e didattica;
- hanno diritto all'esercizio della libertà di insegnamento intesa come garanzia della libertà di apprendimento dell'alunno;
- programmano l'azione educativa e didattica e, tenendo conto dei livelli di partenza, dei bisogni e degli interessi degli alunni, individuano i percorsi più idonei al conseguimento degli obiettivi programmati;
- attuano la continuità del processo educativo attraverso la predisposizione di attività in linea con le esperienze già effettuate dall'alunno, costruendo il raccordo didattico ed educativo con l'ordine inferiore e superiore delle istituzioni scolastiche;
- collaborano con le famiglie nella realizzazione del processo formativo;
- si impegnano a costruire un clima sociale positivo all'interno della classe e a garantire l'unitarietà dell'insegnamento;
- devono comunicare ai genitori la propria offerta formativa e motivare il proprio intervento didattico;
- nel rispetto delle norme che regolano la privacy, assumono un atteggiamento discreto nei confronti delle informazioni sulla famiglia e sugli alunni e le comunicano solo se sono utili al lavoro educativo;
- hanno compiti di vigilanza sugli alunni loro affidati;
- devono attenersi al rispetto dell'orario di servizio e alla puntualità
- si impegnano a prevenire e a contrastare il bullismo e il cyberbullismo promuovendo la conoscenza e la diffusione delle regole relative al rispetto tra gli studenti, alla tutela della loro salute, alla corretta comunicazione e al corretto comportamento sul web, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 71/2017.

Il personale amministrativo:

- svolge gli atti amministrativo-contabili di propria competenza;
- si impegna per il conseguimento delle finalità educative della scuola e nelle attività di supporto al lavoro dei docenti, collaborando con loro per l'attuazione di iniziative e progetti;
- cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa previste dalla legge.

I collaboratori scolastici:

- vigilano sull'ingresso e sull'uscita degli alunni, sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di allontanamento momentaneo dell'insegnante;
- collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo;
- provvedono a mantenere puliti ed in ordine i locali scolastici.

I genitori:

- per diritto costituzionale sono i titolari dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli, pertanto hanno il diritto-dovere di condividere con la scuola la responsabilità del compito educativo;
- si impegnano a far rispettare ai propri figli le regole della scuola; partecipano alla vita della scuola secondo le forme previste dall'ordinamento scolastico;
- devono costruire con i docenti un dialogo improntato sulla fiducia e sul rispetto delle loro competenze professionali;
- devono seguire con attenzione il percorso formativo del figlio, sostenendolo nelle difficoltà per favorire in lui la costruzione di una positiva immagine di sé e condividendo le scelte educative e formative dell'Istituto;
- devono esercitare un controllo costante sui compiti a casa e sullo studio, controllando sistematicamente il Libretto Personale delle comunicazioni scuola-famiglia e il registro on line;
- curano la puntualità del/la proprio/a figlio/a nell'entrata a scuola e limitano le assenze e le uscite anticipate a seri e giustificati motivi e provvedono a fornire sollecitamente le relative giustificazioni;
- si impegnano a far rispettare al/la figlio/a le regole sull'uso della rete informatica d'Istituto e di Internet stabilite dalla Politica di Uso Accettabile adottata dall'Istituto.
- si impegnano a condividere e a sostenere i provvedimenti deliberati dall'Istituto in caso di inosservanza del regolamento disciplinare da parte del/la figlio/a e a risarcire in denaro gli eventuali danni arrecati a strutture, arredi e materiali didattici;
- qualora insorgessero dei problemi, hanno la possibilità di chiedere un colloquio chiarificatore con i docenti interessati o con il Consiglio di classe;
- sono tenuti a vigilare e educare i propri figli con riferimento alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, con riferimento anche a quanto previsto dalla legge 29.5.2017, n.71 e alle Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo al cyber bullismo emanate dal MIUR in data 15/04/2015.
- In caso di richiesta di autorizzazione all'uscita del minore senza accompagnatori devono:
 - dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e di condividere e accettare le modalità e i criteri da questa previsti in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori;

- dichiarare di essere consapevoli che, al di fuori dell'orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla famiglia;
- dichiarare di essere impossibilitati di garantire all'uscita da scuola la presenza di un genitore o di un altro soggetto maggiorenne;
- dichiarare che il proprio figlio conosce il percorso scuola-casa e ha un grado di maturità tale da consentirgli di effettuarlo in modo autonomo, senza accompagnatori;
- impegnarsi a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio eletto, senza divagazione;
- assicurare che il minore troverà qualcuno ad accoglierlo al ritorno presso la propria abitazione;
- rappresentare se il minore è in possesso di un telefono cellulare e nel caso impegnarsi a monitorare telefonicamente il rientro a casa del medesimo;
- impegnarsi ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi.

Tale richiesta, e contestuale nota d'impegno, verrà acquisita agli atti e sarà oggetto di valutazione circa l'assenza di elementi ostativi al suo accoglimento.

Gli alunni:

Hanno diritto a:

- una scuola organizzata in funzione dei loro bisogni di formazione e di istruzione;
- al riconoscimento e alla valorizzazione della loro identità personale, culturale, etnica e religiosa;
- al rispetto delle diversità individuali e sociali anche in presenza di disabilità;
- ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
- a ricevere una valutazione adeguata, corretta e trasparente nei criteri e nelle forme della sua espressione.

Hanno il dovere di:

- rispettare gli insegnanti, tutto il personale della scuola, i compagni con particolare attenzione ai soggetti svantaggiati;
- conoscere e rispettare il regolamento, comportarsi educatamente in tutte le situazioni scolastiche, compresi le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione;
- avere cura della propria persona attraverso ordine, pulizia ed abbigliamento consono all'ambiente scolastico;
- rispettare gli orari scolastici;
- impegnarsi nello studio ed eseguire i compiti con diligenza e con continuità;
- portare sempre a scuola il materiale scolastico ed averne cura;
- collaborare all'ordine dell'aula e dei luoghi in cui si svolge l'attività didattica;
- portare sempre a scuola il Libretto Personale delle comunicazioni scuola- famiglia, consegnare puntualmente ai genitori circolari, avvisi, valutazioni e ai docenti le giustificazioni per le assenze;
- impegnarsi a conoscere e rispettare le regole relative alla comunicazione e al comportamento sul web al fine di contrastare il fenomeno del cyberbullismo;

- impegnarsi a non compiere atti di bullismo e cyberbullismo su compagni, coetanei, soggetti deboli e svantaggiati.
- impegnarsi a frequentare le sessioni di formazione organizzate dalla scuola e ad accettare tutte le azioni di contrasto, comprese quelle disciplinari, messe in campo dalla scuola stessa.

Ogni soggetto sottoscrittore del presente Patto è consapevole che:

- il presente Patto Educativo di corresponsabilità è valido, per ciascun studente, fino al termine degli studi all'interno di questa Istituzione Scolastica.
- eventuali ampliamenti, proposti dal Consiglio d'Istituto e condivisi con i rappresentanti delle famiglie, nonché eventuali modifiche proposte dal MIUR, saranno comunicati tempestivamente.

REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

ART. 1 - FINALITA' E COMPITI

1. E' costituito presso l'Istituto Comprensivo di Noceto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249 e DPR 235 del 21/11/2007, l'Organo di Garanzia (O.G.)
2. L'Organo di Garanzia si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare una strada adeguata per una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.

Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:

- a. prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possono emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione
- b. esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o di chi esercita la Patria Potestà in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina.

Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti o viceversa.

ART. 2 - COMPOSIZIONE

1. l'Organo di Garanzia è composto da:
 - Dirigente Scolastico
 - Due docenti designati dal Consiglio d'Istituto tra i docenti membri del Consiglio di Istituto;
 - due genitori designati dal Consiglio d'Istituto tra i genitori membri del Consiglio di Istituto.
2. I componenti dell'O.G. restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio di Istituto.
3. La presidenza spetta al Dirigente Scolastico.
4. Ciascuno dei membri verrà sostituito in caso di temporanea impossibilità o di astensione obbligatoria da un supplente appartenente alla medesima componente.
5. I genitori componenti dell'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla stessa classe del proprio figlio, ovvero insegnanti della stessa classe del proprio figlio.

6. Gli insegnanti componenti dell'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle stesse classi ovvero propri studenti.
7. Nel caso si verifichi una di tali situazioni di cui ai punti 5 e 6 dell'art. 2 del presente Regolamento, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.
8. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti designato dal Dirigente.

ART. 3 - MODALITA' E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI

1. L'Organo di Garanzia viene convocato dal Dirigente.
2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo, sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'O.G. anche con un solo giorno di anticipo.
3. Ciascuno dei componenti dell'O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute o di cui è venuto a conoscenza in quanto membro dell'organo di garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'O.G.
4. Le deliberazioni dell'O.G. devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Dirigente.
5. Le deliberazioni sono valide quando sono presenti tutti i membri dell'O.G., effettivi o supplenti.

ART. 4 - RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI

1. Il ricorso avverso a una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina, può essere presentato da uno dei genitori mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'O.G., in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti l'accaduto.
2. Il ricorso deve essere presentato in segreteria entro il termine prescritto di 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termini, non saranno, in nessun caso accolti.
3. Ricevuto il ricorso, il Presidente provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie della famiglia, del Consiglio di classe o di chi sia stato coinvolto o citato.
4. Il materiale reperito viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'O.G.
5. L'organo si riunisce entro i dieci giorni successivi.
6. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.
7. Il Dirigente Scolastico provvederà ad informare della decisione il Consiglio di classe e la famiglia mediante un atto formale.

REGOLAMENTO

PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

(per i docenti)

1 - Finalità

- 1.1. Le visite guidate e i viaggi d'istruzione rientrano tra le azioni promosse dalla scuola per ampliare ed arricchire le conoscenze, sostenere la motivazione allo studio, integrare le metodologie, sostenere i processi di ricerca e l'apprendimento in situazione.
- 1.2. Il viaggio viene considerato mezzo di istruzione ed educazione e la sua organizzazione e gestione si prestano per essere tradotte in un impegno didattico capace di coinvolgere i contenuti di diverse discipline e promuovere azioni trasversali di approfondimento delle conoscenze e consolidamento delle abilità.
- 1.3. L'organizzazione e la gestione delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione sono a carico dei docenti incaricati di specifica funzione da parte del Collegio Docenti e comportano la compilazione della documentazione, la gestione dei contatti e degli accordi, i necessari passaggi amministrativi con le relative autorizzazioni, i processi di comunicazione ed informazione e tutto quanto sia necessario per garantirne la piena riuscita.

2 - Formulazione delle proposte

- 2.1. I Consigli di classe, interclasse e sezione sono invitati a definire e presentare le loro richieste, di norma, entro il 30 di ottobre.
- 2.2. Solo in casi eccezionali, per motivi contingenti e documentati, saranno ammesse deroghe (uscite connesse con la partecipazione a gare sportive, partecipazione a concorsi ed eventi culturali).
- 2.3. Ogni Consiglio di classe, interclasse, intersezione, riunito in composizione allargata, sentite le proposte dei docenti, si farà carico della definizione delle mete e dell'acquisizione del parere di compatibilità finanziaria da parte delle famiglie.
- 2.4. L'organizzazione deve essere curata dal Consiglio di Classe/ sezione che ne esplicita anche le motivazioni sul piano educativo e didattico, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto.
- 2.5. Il Consiglio di classe/sezione organizza le uscite e i viaggi, individua gli accompagnatori e le riserve. Il responsabile del plesso procede alle necessarie modifiche di orario e compila le rispettive tabelle di sostituzione dei colleghi impegnati nell'accompagnamento delle classi.

Il versamento delle quote di partecipazione sul conto della scuola viene effettuato a mezzo di apposito bollettino di conto corrente postale.

3. Criteri generali per l'organizzazione

- 3.1. Il consenso scritto di chi esercita la potestà deve essere acquisito dai Coordinatori di classe e conservato in segreteria con tutta la documentazione relativa all'uscita.
- 3.2. Tutti i partecipanti devono essere in possesso di un documento di riconoscimento valido e, in caso di uscite all'estero, del documento valido per l'espatrio.
- 3.3. Negli abbinamenti delle classi e nella scelta delle mete si deve tener conto delle fasce d'età dei partecipanti e della correlazione con la programmazione dell'azione didattica.
- 3.4. Per i viaggi di istruzione e le visite guidate non collegate ad attività sportiva (Gruppo Sportivo) o ai Progetti Nazionali, Europei ed extraeuropei, occorre la partecipazione di almeno i 3/4 degli alunni di ciascuna classe.
- 3.5. La partecipazione dei genitori è consentita solo in casi di gravi problemi di salute dell'alunno (specificatamente documentati).
- 3.6. Le uscite potranno essere effettuate entro il 31/05.
- 3.7. Nella programmazione dell'uscita o viaggio escludere i prefestivi, i ponti ed il sabato. Si potranno effettuare gite anche il sabato e la domenica se talidate verranno indicate da enti esterni alla scuola senza possibilità di modificarle (delibera n.13 del CDI dell'8/10/2010).
- 3.8. In caso di allerta meteo della Protezione Civile nei luoghi dell'itinerario, la scuola si vedrà costretta a rinviare il viaggio. L'allerta dovrà essere accertata 24 ore prima della partenza. Sarà il responsabile del viaggio, insieme al Dirigente Scolastico e ai genitori rappresentanti di classe, a decidere per l'eventuale rinvio o annullamento.

4 . Individuazione e scelte delle mete

- 4.1. Per la scuola dell'infanzia gli spostamenti dovranno essere contenuti all'interno dell'ambito provinciale e l'organizzazione dovrà considerare accuratamente la durata del viaggio, la distanza dalla meta e ogni altro elemento utile a garantire la sicurezza dei partecipanti. L'uscita potrà avere la durata massima di 1 giornata.
- 4.2 Per la scuola primaria gli spostamenti possono avvenire sul territorio nazionale per un massimo di 3 giorni all'anno per classe.
- 4.3. Per gli alunni della scuola media, gli spostamenti possono avvenire sull'intero territorio nazionale e all'estero per un massimo di 5 giorni all'anno per classe, eccetto che per effettuare il gemellaggio con la California.

5 - Docenti accompagnatori

- 5.1. I docenti accompagnatori saranno individuati tra i docenti della classe o delle classi promotrici. La disponibilità dichiarata comporta l'impegno a partecipare, in quanto l'indicazione dei nominativi in delibera deve rispecchiare la struttura organizzativa predisposta.
- 5.2. Il numero minimo degli adulti accompagnatori, nei viaggi e visite d'istruzione,

dovrà essere pari a due, in un rapporto di un docente per classe (una classe 2 docenti; due classi 2 docenti). Per i viaggi d'istruzione di più giorni, sia in Italia che all'estero, il rapporto sarà di un docente ogni 15 alunni.

In presenza di alunni disabili si valuterà, caso per caso, se è indispensabile la presenza del docente di sostegno tenendo conto della gravità della disabilità.

5.3. L'incarico di accompagnatore comporta l'obbligo di attenta vigilanza, con assunzione della connessa responsabilità ai sensi dell'art. 2047 del C.C.

5.4. In tutti i casi in cui sia possibile si consiglia l'avvicendamento dei docenti in modo da non impegnare le stesse persone per più di due viaggi e comunque per non più di 6 giorni in un anno scolastico (escludendo dal computo la partecipazione a progetti d'istituto che prevedano viaggi d'istruzione).

6. Organizzazione

6.1. L'ufficio di segreteria per ogni proposta di viaggio dovrà acquisire almeno cinque preventivi di agenzia o di autonoleggio.

I documenti da allegare alla proposta di visita guidata o viaggio di istruzione, da parte dei docenti, sono i seguenti:

- a) elenco alunni partecipanti
- b) dichiarazione di autorizzazione dei genitori di tutti gli alunni partecipanti
- c) dichiarazione di assunzione di vigilanza presentata da tutti i docenti
- e) fotocopia del verbale della seduta dei consigli di intersezione, interclasse, classe in cui è stata proposta la visita o il viaggio.

7. Termini per la presentazione delle proposte

Le proposte di visite guidate o viaggi di istruzione, corredate del parere dei Consigli di classe, interclasse o sezione circa la compatibilità finanziaria, la congruità didattica e il rispetto delle norme di sicurezza, dovranno pervenire all'Ufficio di Segreteria entro i termini stabiliti al punto 1.

Per le visite guidate e i viaggi d'istruzione organizzati in conformità con il presente regolamento, la prescritta autorizzazione viene rilasciata dal Dirigente Scolastico, tutti i casi di deroga saranno sottoposti al parere del Consiglio d'Istituto.

8. Modulistica

Nell'organizzare il viaggio d'istruzione, i docenti avranno cura di compilare in ogni parte la modulistica messa a disposizione dall'ufficio di segreteria.

Norme generali di comportamento nelle uscite e viaggi d'istruzione (effettuabili in base all'andamento della situazione epidemiologica)

Ai genitori degli Studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado

In occasione dell'approssimarsi del periodo in cui molte classi si recheranno in viaggio d'istruzione, sia in Italia che all'estero, si ritiene opportuno richiamare alcune linee di comportamento finalizzate a garantire i necessari livelli di sicurezza e di benessere a tutti i partecipanti.

In particolare si richiama l'attenzione su quanto segue:

- 1- durante i viaggi d'istruzione è vietato allontanarsi dal gruppo o assumere atteggiamenti di eccessiva autonomia nei confronti dei docenti accompagnatori o degli organizzatori;
- 2- sono vietati tutti i comportamenti che possono causare danno a sé e agli altri o essere di pregiudizio all'incolumità delle persone;
- 3 - devono sempre essere rispettate le norme di sicurezza degli ambienti in cui si è ospitati;
- 4 - è vietato portare il cellulare in gita. I ragazzi potranno essere contattati su un numero di cellulare messo a disposizione della scuola.
- 5 - è vietato far uso di bevande che abbiano anche una bassa gradazione alcolica (birra);
- 6 - è vietato recare danno alle cose degli altri, agli arredi e alle suppellettili delle camere d'albergo, pena corrispettivo risarcimento pecuniario.

Per garantire la migliore riuscita dell'iniziativa, che riveste fundamentalmente un carattere culturale, tutti gli studenti sono tenuti a tenere un comportamento corretto e responsabile ed assumere atteggiamenti di massima collaborazione con gli insegnanti, gli accompagnatori e gli altri operatori.

I genitori si impegneranno a responsabilizzare i ragazzi ad avere un comportamento corretto nelle ore notturne che devono essere dedicate solo al riposo.

In attuazione alle disposizioni previste dal Regolamento attuativo dello Statuto degli Studenti e delle studentesse (DPR del 24 giugno 1998, n. 249 con successive modifiche e integrazioni), gli studenti che siano incorsi in provvedimenti disciplinari gravi (ammonizione scritta e allontanamento dalle lezioni), su proposta dei Consigli di classe, saranno esclusi dalla partecipazione ai viaggi d'istruzione e alle visite guidate, e se avrà già provveduto al pagamento, non sarà possibile il rimborso.

In caso di mancato rispetto delle regole sopra richiamate, a seguito di segnalazione scritta dei docenti accompagnatori, ci si riserva di disporre l'interruzione del viaggio d'istruzione ed il rientro immediato delle scolaresche.

L'interruzione del viaggio d'istruzione dovuta al mancato rispetto dei doveri dello studente, di cui al regolamento interno di disciplina o all'affievolirsi e venir meno delle condizioni ottimali di sicurezza, non dà diritto al rimborso della quota di partecipazione.

RIMBORSO Viaggi e visite d'Istruzione

Si precisa che l'acconto o il saldo non verrà restituito in caso di rinuncia o di assenza per motivi diversi dalla malattia certificata.

Nel caso in cui un alunno si ammalasse o subisse un infortunio prima o il giorno stesso di una gita scolastica, avrà diritto al rimborso delle spese anticipate per la gita fino ad un massimo di € 500,00. Per ottenere tale rimborso è necessario:

- telefonare all'ufficio di segreteria della scuola entro e non oltre il giorno stesso della partenza per il viaggio.
- presentare il certificato medico riportante la data prima della partenza o del giorno stesso di partenza.

N.B. Da sottoscrivere e firmare prima del viaggio d'istruzione

ORGANIZZAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA

La scuola dell'infanzia inizia a metà settembre e termina il 30 di giugno secondo il calendario regionale.

Le sezioni sono composte da bambini di tre, quattro e cinque anni.

Nelle prime due settimane la scuola è aperta dalle ore 8,00 alle ore 13,00 per consentire un graduale inserimento dei bambini di tre anni.

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA

- ORE 8.00-9.00: Ingresso.
- ORE 9.00-10.00: Attività educative.
- ORE 10.00-11.00: Attività didattica.
- ORE 11.30: Pranzo.
- ORE 12.15-13.00: prima uscita e gioco libero.
- ORE 12.45-14.45: Riposo pomeridiano obbligatorio per i bambini di 3 anni e per i bambini di 4 anni fino a gennaio, da concordare con le insegnanti.
- ORE 13.00-15.00 Attività mirate per i 5 anni (nella seconda parte dell'anno le attività pomeridiane vengono organizzate in laboratori).
- ORE 15.00: Merenda
- ORE 15.30-16.00: Uscita (gioco libero o guidato per chi resta).

E' possibile posticipare l'orario di entrata a seguito di precedente comunicazione alle insegnanti e per poter effettuare specifiche viste mediche, vaccinazioni o terapie. In tal caso la consegna del bambino deve comunque avvenire prima dell'inizio del pasto a scuola (ore 11,30).

REGOLAMENTO DI VIGILANZA

SCUOLA PRIMARIA

Di seguito si riportano le principali norme per il corretto rispetto della vigilanza nei confronti degli alunni. Tali norme sono regolamentate dal CCNL dei docenti, dalla Contrattazione Integrativa d'Istituto e dal Regolamento d'Istituto. E' indispensabile, e doveroso, che i docenti rispettino tali norme e le facciano rispettare ai propri studenti.

Orario delle lezioni Scuola Primaria Noceto "R. Pezzani" (orari entrata/uscita differenziati in periodo di emergenza epidemiologica - disposizioni con circolari)

- I docenti devono essere in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (7,55) al suono della prima campanella
- Alle ore 8,00 tutti gli alunni devono essere in classe per l'inizio delle lezioni (suono della seconda campanella).
- Sul registro di classe devono essere sempre annotati i nomi degli alunni aggregati a causa dell'assenza di un docente (sospeso durante la fase di emergenza epidemiologica)
- I docenti devono rispettare con puntualità il cambio dell'ora.
Chi entra in servizio dopo la prima ora, deve comunque trovarsi a scuola 5 minuti prima dell'inizio della lezione.
- Chi necessita di fotocopie deve prepararle prima delle lezioni, evitando di lasciare la classe incustodita. La preparazione dei compiti e delle verifiche fa parte della funzione docente.
- La sorveglianza degli alunni è affidata al docente: i collaboratori lo possono sostituire solo per tempi brevi in caso di impellenti necessità.
- L'uscita delle classi 1[^] al mattino avverrà alle ore 12,25.
- Le classi 1[^] presenti a scuola il pomeriggio usciranno alle ore 15,55.
- Al suono della prima campanella alle ore 12,25 tutte le classi faranno uscire gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico, facendoli accompagnare all'uscita dai collaboratori scolastici.
- Alle 12,30 si esce dall'aula per il termine delle lezioni. Non si sosta nei corridoi per molti minuti attendendo il suono della campanella.
- Gli studenti devono essere accompagnati all'uscita dell'edificio. Fino a quel momento il docente dell'ultima ora è responsabile della vigilanza degli alunni.

Orario delle lezioni Scuola Primaria Borghetto "Lidia e Maria Aimi"

- I docenti devono essere in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (7,45) al suono della prima campanella.
- Alle ore 7,50 tutti gli alunni devono essere in classe per l'inizio delle lezioni (suono della seconda campanella).
- Sul registro di classe devono essere sempre annotati i nomi degli alunni aggregati a causa dell'assenza di un docente.
- I docenti devono rispettare con puntualità il cambio dell'ora.

Chi entra in servizio dopo la prima ora, deve comunque trovarsi a scuola 5 minuti prima dell'inizio della lezione.

- Chi necessita di fotocopie deve prepararle prima delle lezioni, evitando di lasciare la classe incustodita. La preparazione dei compiti e delle verifiche fanno parte della funzione docente.
- La sorveglianza degli alunni è affidata al docente e i collaboratori lo possono sostituire solo per tempi brevi in caso di particolari necessità.
- Alle 12,50 si esce dall'aula per il termine delle lezioni. Non si sosta nei corridoi per molti minuti attendendo il suono della campanella.
- Gli studenti devono essere accompagnati all'uscita dell'edificio. Fino a quel momento il docente dell'ultima ora è responsabile della vigilanza degli alunni.

Intervallo e spostamenti all'interno dell'edificio

- Le classi trascorrono l'intervallo nel corridoio della propria aula o all'aperto, sotto la sorveglianza dell'insegnante. Nel caso in cui l'orario della ricreazione si prolunghi oltre il suono della campanella, il docente avrà cura di non creare disturbo alle classi impegnate nelle attività.
- Gli spostamenti degli alunni verso le aule speciali si svolgono in silenzio ed in modo ordinato avendo cura di chiudere la porta della propria aula.
- Gli alunni restano all'interno della propria aula durante il cambio dell'ora, mantenendo un comportamento corretto.
- Le uscite per andare ai servizi durante le lezioni, di norma sono limitate ad un alunno per volta.
- Nessun alunno accede alla sala insegnanti, alle aule speciali, ai laboratori e i palestra se non accompagnati da un insegnante o da personale ATA.
- Nessun alunno deve essere incaricato di recarsi presso il distributore di bevande a prendere the o caffè per l'insegnante.
- I docenti devono vigilare affinché gli alunni sentano la responsabilità di mantenere la propria aula e tutto l'ambiente scolastico pulito ed accogliente e non arrecano danni a strutture e attrezzature.
- Tutti devono impegnarsi nella raccolta differenziata dei rifiuti e i docenti devono vigilare sugli alunni affinché ne facciano un uso corretto.

Viaggi e visite d'istruzione

- Ogni uscita didattica deve prevedere la presenza di almeno 2 docenti.

In considerazione del proprio ruolo educativo, ogni docente, inoltre, è tenuto :

- Conoscere il Regolamento d'Istituto e il PTOF.
- Prendere visione delle circolari pubblicate sulla bacheca del registro elettronico.
- Non utilizzare il cellulare durante l'attività didattica.
- Durante l'anno scolastico i docenti sono tenuti a porre attenzione al numero di assenze complessive dei propri alunni e segnalare contestualmente i casi in cui le stesse risultino eccessive.
- I docenti sono tenuti a illustrare agli alunni il Regolamento disciplinare, tenendone una copia esposta in classe.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (orari entrata/uscita differenziati in periodo di emergenza epidemiologica - disposizioni con circolari)

Orario delle lezioni

- I docenti devono essere in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (7,55) al suono della prima campanella.
- Alle ore 8,00 tutti gli alunni devono essere in classe per l'inizio delle lezioni (suono della seconda campanella).
- Sul registro di classe devono essere sempre annotati i nomi degli alunni aggregati a causa dell'assenza di un docente.
- I docenti devono rispettare con puntualità il cambio dell'ora.
Chi entra in servizio dopo la prima ora, deve comunque trovarsi a scuola 5 minuti prima dell'inizio della lezione.
- Chi necessita di fotocopie deve prepararle prima delle lezioni, evitando di lasciare la classe incustodita. La preparazione dei compiti e delle verifiche fanno parte della funzione docente.
- Alle 13,00 si esce dall'aula per il termine delle lezioni. Non si sosta nei corridoi per molti minuti attendendo il suono della campanella.
- Gli studenti devono essere accompagnati all'uscita dell'edificio. Fino a quel momento il docente dell'ultima ora è responsabile della vigilanza degli alunni.

Intervallo e spostamenti all'interno dell'edificio

- Le classi trascorrono l'intervallo esclusivamente nel corridoio antistante l'aula (o analogo spazio all'aperto) sotto la sorveglianza dell'insegnante della 3° ora; nessun alunno deve allontanarsi dal proprio corridoio.
- Gli spostamenti degli alunni verso le aule speciali si svolgono in silenzio ed in modo ordinato avendo cura di chiudere la porta della propria aula.
- Gli alunni restano all'interno della propria aula durante il cambio dell'ora, mantenendo un comportamento corretto.
- Al termine delle verifiche gli alunni restano in classe ed attendono la conclusione della prova da parte di tutti.
- Le uscite per andare ai servizi sono limitate ad un alunno per volta e solo in caso di effettiva necessità. Lo stesso alunno, di norma, non può uscire più di una volta nella stessa ora di lezione, o subito dopo che sia trascorso l'intervallo.
- Nessun alunno accede alla sala insegnanti, alle aule speciali e ai laboratori se non accompagnati da un insegnante o da personale ATA.
- Nessun alunno deve essere incaricato di recarsi presso il distributore di bevande a prendere the o caffè per l'insegnante.
- Tutti devono impegnarsi nella raccolta differenziata dei rifiuti e i docenti devono vigilare sugli alunni affinché ne facciano un uso corretto.

Viaggi e visite d'istruzione

- Ogni uscita didattica deve prevedere la presenza di almeno due docenti.

In considerazione del proprio ruolo educativo, ogni docente, inoltre, è tenuto:

- durante l'anno scolastico i docenti sono tenuti a porre attenzione al numero di assenze complessive dei propri alunni e segnalare contestualmente i casi in cui le stesse risultino eccessive;
- a vigilare perchè gli alunni sentano la responsabilità di mantenere la propria aula e tutto l'ambiente scolastico pulito ed accogliente e non arrechino danni a strutture e attrezzature;
- prendere visione delle circolari pubblicate sulla bacheca del registro elettronico.

REGOLAMENTO
di POLITICA DI USO ACCETTABILE di INTERNET
P.U.A.
REGOLAMENTO LABORATORIO DI INFORMATICA
E UTILIZZO DI INTERNET
SECONDO LE LINEE GUIDA DEL GARANTE (DM n.305/2006)

Linee guida per alunni e docenti

Le informazioni che seguono sono le linee guida inserite nella PUA della scuola. Alcuni di questi consigli riguardano l'uso sicuro di Internet anche a casa.

Art 1

Principi generali

Compete al Dirigente Scolastico assicurare la funzionalità ed il corretto impiego dei mezzi informatici, nell'osservanza di alcuni cogenti principi:

- a) Principio di necessità secondo cui i sistemi informativi devono essere configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi in relazione alle finalità perseguite;
- b) Principio di correttezza secondo cui le caratteristiche essenziali dei trattamenti devono essere rese note ai lavoratori;
- c) Principio di pertinenza e non eccedenza secondo cui il trattamento dei dati devono essere svolti solo dai soggetti preposti.

Art. 2

Informazione sulla Politica d'Uso Accettabile delle TIC della scuola

a) Informazione del personale scolastico

Le regole di base relative all'accesso a Internet, parte integrante del Regolamento d'Istituto, sono esposte all'albo dell'Istituto, all'interno dei laboratori di informatica e negli uffici amministrativi.

Tutto il personale scolastico (docente ed ATA) analizzerà la Politica d'Uso Accettabile delle TIC sottoscrivendola all'inizio dell'anno scolastico, all'inizio del rapporto di lavoro ed ogni qualvolta vi sarà apportata una variazione e sarà coinvolto nel suo ulteriore sviluppo, sempre tenendo conto che l'uso della rete sarà sottoposto a monitoraggio.

b) Informazione degli alunni

Sarà cura del docente responsabile del laboratorio e dei vari docenti utenti del medesimo illustrare didatticamente i contenuti della Politica d'Uso Accettabile delle TIC agli allievi, tenendo conto della loro età ed evidenziando le opportunità ed i rischi connessi all'uso della comunicazione tecnologica.

c) Informazione dei genitori/tutori

I genitori saranno informati sulla politica d'uso accettabile e responsabile di Internet nella scuola e sulle regole da seguire a casa tramite

- esposizione del seguente regolamento all'albo;
- pubblicazione dello stesso sul sito web della scuola;
- consultazione del regolamento in segreteria.

All'atto dell'iscrizione la scuola chiede ai genitori degli studenti il consenso all'uso di Internet per il loro figlio e per la pubblicazione dei suoi lavori e delle sue fotografie. Inoltre, all'inizio dell'anno scolastico, con la consegna del libretto personale dello studente, viene fatto sottoscrivere al genitore/tutore dell'allievo il Patto educativo di corresponsabilità che attesta l'esistenza del regolamento (PUA), e le responsabilità dell'allievo sull'utilizzo delle risorse scolastiche all'interno dei laboratori.

Art.3

Gestione del sito web della scuola

Sarà cura della redazione editoriale e del webmaster la gestione delle pagine del sito della scuola, nonché la garanzia che il contenuto sul sito sia accurato ed appropriato. La scuola detiene i diritti d'autore dei documenti che si trovano sul proprio sito o di quei documenti per i quali è stato chiesto ed ottenuto il permesso dall'autore proprietario. Le informazioni pubblicate sul sito della scuola relative alle persone da contattare rispetteranno le norme vigenti sulla privacy.

La scuola non pubblicherà materiale prodotto dagli alunni senza il permesso dei loro genitori; inoltre, le fotografie degli stessi non saranno pubblicate senza il consenso scritto dei loro genitori o tutori e il nome degli alunni non sarà allegato alle fotografie. Le fotografie degli allievi per il sito della scuola saranno selezionate attentamente dagli insegnanti redattori in modo tale che solo gruppi di alunni siano ritratti in attività didattiche a scopi documentativi.

Art.4

Servizi on line alle famiglie/utenti esterni

La scuola offre all'interno del proprio sito web i seguenti servizi alle famiglie ed agli utenti esterni: Informazioni sulla scuola;

- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- Regolamento di Istituto;
- Regolamenti di disciplina;
- Patto Educativo di Corresponsabilità;
- Consultazione elenchi libri di testo;
- Documentazione della scuola;
- Nomi dei rappresentanti di classe e del Consiglio d'Istituto

Art. 5

Altre forme tecnologiche di comunicazione

Agli allievi non è permesso utilizzare i telefoni cellulari per telefonare, scattare foto o registrare filmati durante le lezioni o durante l'orario scolastico. È vietato inviare messaggi illeciti o inappropriati, nonché fotografie o filmati.

Ai docenti ed al personale che entrano in diretto contatto con gli allievi, è altresì vietato l'uso del telefono cellulare durante lo svolgimento delle lezioni.

Art. 6

Estratto dalla legislazione vigente sui Diritti d'Autore

Legge del 22 aprile 1941 n° 633 art. 70

... "il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera per scopi di critica di discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera".

Quindi, se nel realizzare lavori didattici o pagine web, l'autore inserisce a scopo di discussione, di critica, di informazione culturale, parti di opere, brevi estratti o citazioni (mai l'opera integrale) menzionando chiaramente il nome dell'autore e la fonte, non incorre in problemi di copyright. In questi casi, infatti, l'autore delle opere non sarà danneggiato nei suoi diritti anzi potrebbe acquistare maggiore notorietà.

Art. 7

Netiquette e comunicazioni interpersonali (posta elettronica, talk)

Fra gli utenti dei servizi telematici di rete si è sviluppata, nel corso del tempo, una serie di tradizioni e di norme di buon senso che costituiscono la "Netiquette" che si potrebbe tradurre in "Galateo (Etiquette) della Rete (Net)".

Ecco alcuni aspetti che **TUTTI GLI UTENTI** dovrebbero conoscere:

- ognuno può sentirsi libero di esprimere le proprie idee, nei limiti dell'educazione e del rispetto altrui: ben vengano le discussioni vivaci ed animate, ma senza trascendere i suddetti limiti;
- non inviare messaggi stupidi, inutili o ripetitivi (spam);
- non inviare messaggi pubblicitari, catene di Sant'Antonio o comunicazioni che non siano state sollecitate in modo esplicito; inoltre sarebbe corretto evitare di rendere pubbliche le conversazioni private;
- non inserire in un messaggio elettronico quel che non si scriverebbe su una comune cartolina postale.

Regolamento specifico del Laboratorio d'Informatica

Art 8

Soggetti autorizzati

Sono autorizzati ad accedere al laboratorio di Informatica i docenti dell'Istituto Comprensivo di Noceto per le attività didattiche d'Istituto.

L'insegnante di classe, che ha nella propria programmazione l'utilizzo di Internet, è responsabile di quanto avviene nelle proprie ore di laboratorio.

Gli allievi non possono accedere al laboratorio senza la sorveglianza diretta di un docente, che è responsabile del rispetto delle regole d'utilizzo e dei materiali presenti.

Sono altresì autorizzati i dipendenti, che per motivi di servizio ne devono far uso, previo incarico ricevuto dal Dirigente Scolastico o dal DSGA.

Art 9

Gestione del laboratorio

La gestione hardware e software del laboratorio è di competenza esclusiva della referente di tecnologia e del Dirigente Scolastico.

I computer sono configurati per le normali attività didattiche. I software utilizzabili sono quelli installati sui computer.

Gli utilizzatori non possono installare o rimuovere software, così come non è possibile modificare le impostazioni predefinite. Se si ha bisogno di un particolare software è necessario richiederlo alla referente.

Ogni docente che intende accedere ai laboratori deve prenotare il suo utilizzo, e segnalare la propria presenza indicando l'orario di entrata e di uscita su apposito quaderno, indicando anche le eventuali anomalie riscontrate.

Art 10

Salvataggio dei documenti

Tutti i documenti prodotti dai docenti o dagli allievi devono essere salvati all'interno della cartella "Documenti". Non è consentito salvare file al di fuori di tale cartella (ad esempio sul Desktop). I documenti salvati all'esterno della cartella "Documenti" potranno essere cancellati anche senza preavviso.

Si raccomanda ai docenti di fare in modo che gli allievi salvino i propri documenti in modo ordinato.

Art 11

Navigazione Internet

I docenti possono usare i PC dell'Istituto Comprensivo per la navigazione Internet per le sole attività inerenti la didattica.

Gli allievi dell'Istituto possono accedere a Internet unicamente dopo aver ottenuto l'autorizzazione del docente che vigila nel laboratorio e sotto il suo controllo.

L'Istituto comprensivo promuove l'uso di Internet quale strumento di comunicazione e di informazione, ma si raccomanda l'uso con un adeguato senso critico, affinché lo strumento non risulti dannoso.

Art 12

Filtri Internet

La navigazione Internet dell'intero Istituto Comprensivo è filtrata attraverso un proxy server al fine di prevenire l'accesso a materiali non adatti ad un contesto scolastico. Tale filtro risiede su una macchina centralizzata che filtra l'intera navigazione della scuola. In caso di accesso a materiali non adatti vengono registrati: l'indirizzo IP della macchina da cui è partita la richiesta; il giorno e l'ora del tentativo d'accesso; la pagina richiesta.

Tali dati vengono memorizzati sul disco fisso della macchina che funge da filtro al fine di perseguire ai sensi del presente regolamento eventuali comportamenti scorretti. I log degli accessi sono protetti da password e visualizzabili unicamente dal Dirigente scolastico e dalla Funzione strumentale. I log vengono cancellati ogni 6 mesi (approssimativamente al termine di ogni quadrimestre).

Art 13

Posta elettronica

I docenti possono utilizzare i PC dell'Istituto Comprensivo per usare la propria casella di posta personale (ministeriale e non), alla quale si può accedere unicamente tramite Webmail. Non è possibile installare un software per scaricare in locale la posta elettronica per motivi di sicurezza e di privacy.

L'utilizzo della posta elettronica è comunque limitato alle attività istituzionali. Ogni uso abusivo dei servizi di posta elettronica sarà perseguito ai sensi del presente regolamento.

Art 14

Uso delle stampanti

Nel laboratorio di informatica sono installate due stampanti: una laser in bianco e nero e una stampante a colori.

Quando possibile si raccomanda di usare sempre la stampante laser in quanto decisamente più economica della stampante a colori. Quest'ultima deve essere usata soltanto se effettivamente indispensabile per l'attività didattica in corso.

Si raccomanda di non stampare inutilmente al fine di non sprecare carta e inchiostro, nonché al fine di educare i ragazzi al corretto uso delle risorse disponibili.

Gli studenti possono stampare unicamente dopo aver ottenuto il permesso del docente a cui è affidata la sorveglianza delle attività.

I docenti possono usare la stampante unicamente per le attività didattiche o istituzionali. Non è possibile stampare materiali personali.

Art 15

Divieti

- Il laboratorio d'informatica deve essere utilizzato SOLO per fini istituzionali e didattici.
- I docenti devono rispettare le prenotazioni del laboratorio da parte delle classi e non disturbare con attività estemporanee.
- Non è consentito creare indirizzi di posta elettronica personale se non per fini istituzionali
- Non è consentito utilizzare la casella di posta elettronica della scuola per scopi personali
- Non è consentito navigare in Internet se non per scopi istituzionali e didattici.
- Non è consentito utilizzare le stampanti per uso personale

Il datore di lavoro può riservarsi di controllare il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro (artt. 2086, 2087, 2104 del cod. civ.)

Il Dirigente Scolastico e il referente possono, al fine di accertare eventuali violazioni al regolamento:

- leggere i documenti salvati dai docenti e/o dagli studenti
- leggere le date di salvataggio dei file
- consultare la cronologia di navigazione sui singoli computer o sul server

Si raccomanda di non salvare materiali riservati o privati sui computer dell'Istituto in quanto non è possibile garantirne la riservatezza. Per salvare documenti riservati si raccomanda di usare chiavette usb o altri supporti rimovibili.

Art.16

Alunni

- non utilizzare giochi né in locale, né in rete;
- salvare sempre i vostri lavori (file) in cartelle personali e/o di classe e non sul desktop o nella cartella del programma in uso. Sarà cura di chi mantiene il corretto funzionamento delle macchine cancellare file di lavoro sparsi per la macchina e al di fuori delle cartelle personali;
- mantenere segreto il nome, l'indirizzo, il telefono di casa, il nome e l'indirizzo della scuola;
- non inviare a nessuno fotografie personali o di amici;
- chiedere sempre all' insegnante o ad un adulto il permesso di scaricare documenti da Internet;
- chiedere sempre il permesso prima di iscrivervi a qualche concorso o prima di riferire l'indirizzo della propria scuola;
- riferire all' insegnante o al genitore se qualcuno vi invia immagini che vi infastidiscono e non rispondere; riferire anche se capita di trovare immagini di questo tipo su Internet;
- non rispondere a richieste di incontri di persona, e riferirlo comunque ad un adulto;

- ricordare che le persone che si incontrano nella Rete sono degli estranei e non sempre sono quello che dicono di essere;
- non è consigliabile inviare mail personali, perciò rivolgersi sempre all'insegnante prima di inviare messaggi di classe;
- non caricare o copiare materiale da Internet senza il permesso dell'insegnante o del responsabile di laboratorio;
- non utilizzare la rete per messaggi offensivi nei confronti di persone, docenti, compagni, ecc.

Art 17

Sanzioni

In caso di accertata violazione delle presenti norme, o di danneggiamenti alle macchine, gli organi preposti potranno interdire l'accesso al laboratorio di informatica e ai PC dell'Istituto agli alunni, alle classi o ai docenti responsabili di gravi abusi nell'utilizzo dei materiali informatici.

In caso di violazioni di minore entità da parte degli alunni, la punizione sarà assegnata dal docenti di classe.

Le sanzioni disciplinari verranno comminate secondo quanto previsto dalla normativa vigente (codice Privacy) e dal regolamento disciplinare interno dell'I.C. di Noceto.

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EVACUAZIONE ai sensi del D.L.81/'08

L'allarme generale di evacuazione è segnalato da un messaggio acustico (suono campanella). Vi sono due tipi di messaggi:

- a) un suono intermittente che informa del pericolo terremoto e mette in allerta gli occupanti;
- b) un suono lungo che invita ad evacuare rapidamente l'edificio.

Quando viene diffuso il messaggio di allarme generale, tutte le persone presenti (docenti, collaboratori, alunni, visitatori) adottano **prontamente e scrupolosamente** i comportamenti e le procedure definite nel presente piano di emergenza, **senza domandarsi se si tratti di una esercitazione o di un vero allarme.**

In ogni classe, a cura degli insegnanti, sono individuati all'inizio dell'anno scolastico gli alunni cui attribuire specifici incarichi (aprifila, chiudi fila). In caso di presenza nella classe di alunni con disabilità, sono altresì individuati gli alunni incaricati di assistere gli stessi (in numero di due per ogni disabile), in caso di assenza del docente di sostegno, ma sempre comunque sotto la diretta sorveglianza del docente di classe o collaboratore scolastico. I nominativi dei suddetti alunni sono scritti sul Registro di Classe.

Durante la prima settimana di lezione di ogni anno scolastico l'insegnante illustrerà agli alunni le modalità di esecuzione dei compiti affidati.

All'ingresso principale della Scuola è esposto in bacheca il piano dell'emergenza contenente le informazioni prescritte dal Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 8.

In particolare esso riporta:

- il nominativo del Capo dell'emergenza, dei sostituti, degli addetti antincendio, degli incaricati del primo soccorso;
- il numero di telefono del Comando dei Vigili del Fuoco (115);
- il numero di telefono del servizio di emergenza sanitaria (118);
- il nominativo ed il recapito telefonico del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
- il nominativo ed il recapito telefonico del Medico Competente.

Nell'ingresso principale, nei corridoi di ogni piano ed in ogni aula sono affissi

- gli avvisi e i comunicati sulla sicurezza;
- la planimetria del piano e dell'aula, sulla quale sono indicate le vie ed uscite di emergenza.

• **Procedure operative**

Nel caso venga diffuso l'ordine di evacuazione gli alunni devono:

- non preoccuparsi del recupero di oggetti personali (libri, cartelle, ecc.);
- mantenere un atteggiamento tale da non indurre al panico i propri compagni;
- procedere ordinatamente alla evacuazione disponendosi dietro gli aprifila e seguendo le indicazioni dell'insegnante o degli addetti alla squadra d'emergenza;
- il chiudifila chiude la porta dopo aver verificato che nessuno sia rimasto all'interno;
- camminare in modo sollecito senza spingere i compagni;
- una volta raggiunto il punto di raccolta rimanervi fino a quando l'insegnante, fatto l'appello, non comunica l'ordine di spostarsi in altro luogo o di rientrare in classe.

Gli alunni che al momento della diffusione del segnale di evacuazione non si trovano nella propria classe si aggregano al primo gruppo-sezione che incontrano e raggiungono insieme ad essi il punto di raccolta. Una volta nel punto di raccolta segnalano all'insegnante del gruppo la propria presenza e restano con il gruppo fino a diversa disposizione dell'insegnante.

Le procedure operative e la segnaletica per l'emergenza saranno aggiornate ogni qualvolta innovazioni organizzative o strutturali ne determinino la necessità.

• **Incendio**

In caso di incendio, i docenti e i collaboratori scolastici:

- informano immediatamente il Capo dell'Emergenza o un altro addetto;
- se il principio di incendio è modesto e ci si sente in grado di intervenire, si aziona il più vicino estintore.
- Gli alunni dovranno mantenersi calmi e raggruppati con ordine contro i muri il più lontano possibile dal principio di incendio;
- prima di aprire una porta, toccarla in alto per verificare se è calda. Se è calda e vi è passaggio di fumo, cercare un'altra via di fuga;
- se la via di fuga è impedita per la presenza di fuoco e/o fumo, richiudere la porta e segnalare la propria presenza dalle finestre;
- se la stanza viene invasa dal fumo, sdraiarsi a terra e respirare attraverso un fazzoletto possibilmente bagnato;
- appena possibile recarsi al punto di raccolta esterno previsto per l'appello degli alunni;
- in caso di impossibilità di uscita dalla normale via di fuga, rompere le finestre solo se è possibile un'immediata fuga all'esterno in quanto l'avvento di nuovo ossigeno comburente causerà alimentazione al ravvivarsi dell'incendio;
- non usare acqua per estinguere gli incendi che interessano parti o componenti elettriche normalmente in tensione in quanto si verificherebbe una folgorazione immediata.

- **Terremoto.**

Quando viene avvertita la scossa sismica i docenti daranno immediata disposizione agli allievi di ripararsi sotto i banchi. I docenti a loro volta si ripareranno sotto la cattedra; i collaboratori scolastici ubicati presso postazioni con tavoli si ripareranno sotto i tavoli. Le altre persone e in ogni caso le persone (compresi gli alunni) che non si trovano in classe e non si trovano in prossimità di tavoli o banchi, cercano di addossarsi lungo le pareti perimetrali allontanandosi da finestre, lampadari, scaffali di libri.

Una volta cessata la scossa:

- restare calmi e attendere l'ordine di evacuazione o le disposizioni della squadra di emergenza, rimanendo all'erta nella eventualità di altre scosse.

Alla emanazione dell'ordine di evacuazione (suono lungo):

- seguire le vie di fuga prestando attenzione alle indicazioni degli addetti alla squadra d'emergenza, che potrebbero indicare vie alternative;
- procedere in ogni caso con sollecitudine ma con prudenza;
- spostarsi sempre lungo i muri;
- non usare ascensori;
- non usare telefoni, salvo casi di estrema urgenza;
- recarsi al punto di raccolta esterno previsto per l'appello degli alunni.

Le classi rimarranno fuori dall'edificio fino al sopraggiungere dell'ordine di rientro da parte del Capo dell'Emergenza (individuato con apposito cartellino di riconoscimento). Fino ad allora, nessuno potrà rientrare nell'edificio e per nessun motivo.

Indicazioni in caso di terremoto

Con la presente si segnala come si deve procedere in caso di terremoto e quali sono le rispettive responsabilità, tenuto conto degli incarichi assegnati e del proprio ruolo all'interno della scuola.

In primo luogo, durante la scossa gli alunni si riparano sotto i banchi e poi il capo dell'emergenza dà un suono lungo per ordinare l'evacuazione.

Tutti escono dall'edificio e raggiungono il rispettivo punto di raccolta assegnato. I docenti portano con sé il registro, fanno l'appello e compilano l'apposito modello.

In questa fase si rimane fuori fino a che non arriva l'ordine di rientrare da parte del capo dell'emergenza, che è stato nominato in ogni plesso a seconda delle proprie competenze e del turno di servizio (può essere un collaboratore scolastico o un docente ed è individuato da un cartellino giallo). Il capo dell'emergenza deve gestire la situazione assieme alla squadra dell'emergenza (addetti primo soccorso ed antincendio), tenendo i contatti con il dirigente scolastico che a sua volta li tiene con il Sindaco e la Protezione civile.

Due sono le situazioni che si possono presentare:

1) Se il capo dell'emergenza presente a scuola non verifica nessun danno alla struttura, e il Sindaco e il Prefetto non autorizzano la chiusura degli edifici, si dovrà rientrare a scuola (se non si avvertono più scosse ed il capo dell'emergenza ha valutato che non vi sono pericoli).

Se poi i genitori, di loro spontanea volontà, si presentano a scuola, questi potranno ritirare il proprio figlio firmando l'uscita anticipata.

2) Nel caso in cui arrivi l'ordine di chiusura, che può dare SOLO il Sindaco e il Prefetto, tutto il personale rimane fuori dall'edificio con le classi e non rientra più in attesa dell'arrivo delle famiglie.

In questo caso NESSUNO DEVE PIU' RIENTRARE NELLA SCUOLA per prendere zaini, altro materiale, ecc. ed i docenti devono rimanere fuori vicino ai propri scolari in attesa dell'arrivo dei genitori.

Il personale ausiliario dovrà collaborare affinché rimangano liberi i passaggi di accesso e uscita dalla scuola, invitando le famiglie a mantenere un comportamento corretto e collaborativo.

CODICE DISCIPLINARE DEL PERSONALE ATA

Art. 13 (CCNL 16-18)

1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:

- a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
- b) rilevanza degli obblighi violati;
- c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
- d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
- e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
- f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro;
- g) nel caso di personale delle istituzioni scolastiche educative ed AFAM, coinvolgimento di minori, qualora affidati alla vigilanza del dipendente.

2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

3. della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:

- a) inosservanza delle disposizioni di servizio o delle deliberazioni degli organi collegiali, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165/2001;
- b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
- c) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche educative e per quello amministrativo e tecnico dell'AFAM, condotte negligenti e non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione;
- d) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o degli strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
- e) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell'amministrazione o di terzi;

- f) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della legge. n. 300/1970;
- g) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater del d.lgs. n.165/2001;
- h) violazione dell'obbligo previsto dall'art. 55-novies, del d.lgs. n.165/2001;
- i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'amministrazione, agli utenti o ai terzi.

L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti.

4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:

- a) recidiva nelle mancanze previste al comma 3;
- b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
- c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall'articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
- d) ingiustificato mancato trasferimento sin dal primo giorno, da parte del personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e del personale tecnico e amministrativo dell'AFAM, con esclusione dei supplenti brevi cui si applica la specifica disciplina regolamentare, nella sede assegnata a seguito dell'espletamento di una procedura di mobilità territoriale o professionale;
- e) svolgimento di attività che, durante lo stato di malattia o di infortunio, ritardino il recupero psico-fisico;
- f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
- g) ove non sussista la gravità e la reiterazione delle fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. e) del d. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
- h) violazione degli obblighi di vigilanza da parte del personale delle istituzioni scolastiche educative e dell'AFAM nei confronti degli allievi e degli studenti allo stesso affidati;
- i) violazione del segreto di ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;
- j) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'amministrazione, agli utenti o a terzi.

5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall'art. 55-bis, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall'art. 55-sexies, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall'art. 55-sexies, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi, si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
- a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
 - b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'ente o ad esso affidati;
 - c) atti, comportamenti lesivi della dignità della persona o molestie a carattere sessuale, anche ove non sussista la gravità e la reiterazione oppure che non riguardino allievi e studenti;
 - d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
 - e) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
 - f) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall'amministrazione, in cui è necessario assicurare la continuità nell'erogazione di servizi all'utenza;
 - g) violazione degli obblighi di vigilanza nei confronti di allievi e studenti minorenni determinata dall'assenza dal servizio o dall'arbitrario abbandono dello stesso;
 - h) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e del personale tecnico e amministrativo dell'AFAM, compimento di atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento dell'istituzione e per concorso negli stessi atti.
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
 - a) le ipotesi considerate dall'art. 55-quater, comma 1, lett. b) c) e da f)bis a f) quinquies del d. lgs. n. 165/ 2001;
 - b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8;
 - c) recidiva nel biennio di atti, anche nei riguardi di persona diversa, comportamenti o molestie a carattere sessuale oppure quando l'atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità o anche quando sono compiuti nei confronti di allievi, studenti e studentesse affidati alla vigilanza del personale delle istituzioni scolastiche ed educative e dell'AFAM;
 - d) dichiarazioni false e mendaci, rese dal personale delle istituzioni scolastiche, educative e AFAM, al fine di ottenere un vantaggio nell'ambito delle procedure di mobilità territoriale o professionale;

e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;

f) violazione degli obblighi di comportamento di cui all'art 16, comma 2, secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;

g) violazioni dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;

h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell'attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall'amministrazione.

2. senza preavviso per:

a) le ipotesi considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del d.lgs. n. 165/2001;

b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell'art. 15, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16;

c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specificagravità;

d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;

e) condanna, anche non passata in giudicato:

- per i delitti già indicati nell'art. 7, comma 1, e nell'art. 8, comma 1, lett. A del d.lgs. n. 235 del 2012;

- quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

- per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97;

- per gravi delitti commessi in servizio;

f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.

10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all'art. 11 e riferendosi, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.

11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione secondo le previsioni dell'art. 55, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001.

12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla

data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62
Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici,
a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165. (13600104)

(GU n.129 del 4-6-2013)

Vigente al: 4-6-2013

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto, in particolare, l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come sostituito dall'articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede l'emanazione di un Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 28 novembre 2000, recante "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 7 febbraio 2013;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 febbraio 2013;

Ritenuto di non poter accogliere le seguenti osservazioni contenute nel citato parere del Consiglio di Stato con le quali si chiede: di estendere, all'articolo 2, l'ambito soggettivo di applicazione del presente Codice a tutti i pubblici dipendenti, in considerazione del fatto che l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo 1, comma 44, della legge n. 190 del 2012, trova applicazione soltanto ai pubblici dipendenti il cui rapporto di lavoro è regolato contrattualmente; di prevedere, all'articolo 5, la

valutazione, da parte dell'amministrazione, della compatibilità dell'adesione o dell'appartenenza del dipendente ad associazioni o ad organizzazioni, in quanto, assolto l'obbligo di comunicazione da parte del dipendente, l'amministrazione non appare legittimata, in via preventiva e generale, a sindacare la scelta associativa; di estendere l'obbligo di informazione di cui all'articolo 6, comma 1, ai rapporti di collaborazione non retribuiti, in considerazione del fatto che la finalità della norma è quella di far emergere solo i rapporti intrattenuti dal dipendente con soggetti esterni che abbiano risvolti di carattere economico; di eliminare, all'articolo 15,

comma 2, il passaggio, agli uffici di disciplina, anche delle funzioni dei comitati o uffici etici, in quanto uffici non più previsti dalla vigente normativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2013;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1 Disposizioni di carattere generale

1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

2. Le previsioni del presente Codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il presente codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui rapporto di lavoro è disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le norme contenute nel presente codice costituiscono principi di comportamento per le restanti categorie di personale di cui all'articolo 3 del citato decreto n. 165 del 2001, in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

4. Le disposizioni del presente codice si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto delle attribuzioni derivanti dagli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, in materia di organizzazione e contrattazione collettiva del proprio personale, di quello dei loro enti funzionali e di quello degli enti locali del rispettivo territorio.

Art. 3 Principi generali

1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della

legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui e' titolare.

2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.

5. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.

6. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4 Regali, compensi e altre utilità

1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.

2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti e' o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.

3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.

4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente

messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.

5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino all'esclusione della possibilità di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni.

6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.

7. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il responsabile dell'ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.

Art. 5 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.

2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

Art. 6 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Art. 7 Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con

cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Art. 8 Prevenzione della corruzione

1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

Art. 9 Trasparenza e tracciabilità

1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.

Art. 10 Comportamento nei rapporti privati 1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con

pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

Art. 11 Comportamento in servizio

1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

3. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.

Art. 12 Rapporti con il pubblico

1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall'amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e

disponibilita' e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera piu' completa e accurata possibile. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilita' od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorita' stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.

2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione.

3. Il dipendente che svolge la sua attivita' lavorativa in un'amministrazione che fornisce servizi al pubblico cura il rispetto degli standard di qualita' e di quantita' fissati dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuita' del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalita' di prestazione del servizio e sui livelli di qualita'.

4. Il dipendente non assume impegni ne' anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilita' di avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalita' stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti della propria amministrazione.

5. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente della medesima amministrazione.

Art. 13 Disposizioni particolari per i dirigenti

1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorita' politiche, nonche' ai funzionari responsabili di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza.

2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.
3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.
4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.
5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.
6. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.
7. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.
8. Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.
9. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione.

Art. 14 Contratti ed altri atti negoziali

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, non che' nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, ne' corrisponde o promette ad alcuna utilita' a titolo di intermediazione, ne' per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attivita' di intermediazione professionale.

2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilita' nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilita' nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attivita' relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale responsabile della gestione del personale.

5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.

Art. 15 Vigilanza, monitoraggio e attivita' formative

1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigilano sull'applicazione del presente Codice e dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici etici e di disciplina.

2. Ai fini dell'attivita' di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, le amministrazioni si avvalgono dell'ufficio procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che svolge, altresì, le funzioni dei comitati o uffici etici eventualmente già istituiti.

3. Le attivita' svolte ai sensi del presente articolo dall'ufficio procedimenti disciplinari si conformano alle eventuali previsioni contenute nei piani di prevenzione della corruzione adottati dalle amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190. L'ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del codice di comportamento dell'amministrazione, l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte

illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'Autorita' nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo, l'ufficio procedimenti disciplinari opera in raccordo con il responsabile della prevenzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012.

4. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento, l'ufficio procedimenti disciplinari puo' chiedere all'Autorita' nazionale anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012.

5. Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attivita' formative in materia di trasparenza e integrita', che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonche' un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.

6. Le Regioni e gli enti locali, definiscono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, le linee guida necessarie per l'attuazione dei principi di cui al presente articolo.

7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie, e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 16 Responsabilita' conseguente alla violazione dei doveri del codice

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonche' dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, da' luogo anche a responsabilita' penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa e' fonte di responsabilita' disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualita' e proporzionalita' delle sanzioni.

2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entita' della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione e' valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravita' del comportamento e all'entita' del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravita', di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, qualora concorrano la non modicita' del valore del regalo o delle altre utilita' e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attivita' tipici dell'ufficio, 5, comma 2, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo

periodo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica altresì nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13, comma 9, primo periodo. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice.

3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

Art. 17 Disposizioni finali e abrogazioni

1. Le amministrazioni danno la più ampia diffusione al presente decreto, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione. L'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento.

2. Le amministrazioni danno la più ampia diffusione ai codici di comportamento da ciascuna definiti ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo le medesime modalità previste dal comma 1 del presente articolo.

3. Il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 28 novembre 2000 recante "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì, 16 aprile 2013

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2013

Registro n. 4, foglio n. 300

NORME DEL GARANTE DELLA PRIVACY

Il Garante per la protezione dei dati personali ritiene utile fornire a professori, genitori e studenti, sulla base dei provvedimenti adottati e dei pareri resi, alcune indicazioni generali in materia di tutela della privacy (Roma, 6 settembre 2012).

La privacy a scuola. Dai tablet alla pagella elettronica. Le regole da ricordare
Obbligo del consenso per video e foto sui social network. Scrutini e voti pubblici. Sì alle foto di recite e gite scolastiche. No alla pubblicazione on line dei nomi e cognomi degli studenti non in regola coi pagamenti della retta. Su cellulari e tablet in classe l'ultima parola spetta alle scuole.

Temi in classe

Non lede la privacy l'insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale. Sta invece nella sensibilità dell'insegnante, nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe, trovare l'equilibrio tra esigenze didattiche e tutela della riservatezza, specialmente se si tratta di argomenti delicati.

Cellulari e tablet

L'uso di cellulari e smartphone è in genere consentito per fini strettamente personali, ad esempio per registrare le lezioni, e sempre nel rispetto delle persone. Spetta comunque agli istituti scolastici decidere nella loro autonomia come regolamentare o se vietare del tutto l'uso dei cellulari. Non si possono diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle persone riprese. E' bene ricordare che la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone può far incorrere lo studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati. Stesse cautele vanno previste per l'uso dei tablet, se usati a fini di registrazione e non soltanto per fini didattici o per consultare in classe libri elettronici e testi on line.

Recite e gite scolastiche

Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini in questi casi sono raccolte a fini personali e destinati ad un ambito familiare o amicale. Nel caso si intendesse pubblicarle e diffonderle in rete, anche sui social network, è necessario ottenere di regola il consenso delle persone presenti nei video o nelle foto.

Retta e servizio mensa

É illecito pubblicare sul sito della scuola il nome e cognome degli studenti i cui genitori sono in ritardo nel pagamento della retta o del servizio mensa. Lo stesso vale per gli studenti che usufruiscono gratuitamente del servizio mensa in quanto appartenenti a famiglie con reddito minimo o a fasce deboli. Gli avvisi messi on line devono avere

carattere generale, mentre alle singole persone ci si deve rivolgere con comunicazioni di carattere individuale. A salvaguardia della trasparenza sulla gestione delle risorse scolastiche, restano ferme le regole sull'accesso ai documenti amministrativi da parte delle persone interessate.

Telecamere

Si possono in generale installare telecamere all'interno degli istituti scolastici, ma devono funzionare solo negli orari di chiusura degli istituti e la loro presenza deve essere segnalata con cartelli. Se le riprese riguardano l'esterno della scuola, l'angolo visuale delle telecamere deve essere opportunamente delimitato. Le immagini registrate devono essere cancellate in generale dopo 24 ore.

Inserimento professionale

Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale le scuole, su richiesta degli studenti, possono comunicare e diffondere alle aziende private e alle pubbliche amministrazioni i dati personali dei ragazzi.

Questionari per attività di ricerca

L'attività di ricerca con la raccolta di informazioni personali tramite questionari da sottoporre agli studenti è consentita solo se ragazzi e genitori sono stati prima informati sugli scopi della ricerca, le modalità del trattamento e le misure di sicurezza adottate. Gli studenti e i genitori devono essere lasciati liberi di non aderire all'iniziativa.

Iscrizione e registri on line, pagella elettronica

In attesa di poter esprimere il previsto parere sui provvedimenti attuativi del Ministero dell'istruzione riguardo all'iscrizione on line degli studenti, all'adozione dei registri on line e alla consultazione della pagella via web, il Garante auspica l'adozione di adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati.

Voti, scrutini, esami di Stato

I voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici. Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di trasparenza e il regime della loro conoscibilità è stabilito dal Ministero dell'istruzione. E' necessario però, nel pubblicare voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, che l'istituto eviti di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti: il riferimento alle "prove differenziate" sostenute dagli studenti portatori di handicap, ad esempio, non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell'attestazione da rilasciare allo studente.

Trattamento dei dati personali

Le scuole devono rendere noto alle famiglie e ai ragazzi, attraverso un'adeguata informativa, quali dati raccolgono e come li utilizzano. Spesso le scuole utilizzano nella loro attività quotidiana dati delicati - come quelli riguardanti le origini etniche, le convinzioni religiose, lo stato di salute - anche per fornire semplici servizi, come ad

esempio la mensa. E' bene ricordare che nel trattare queste categorie di informazioni gli istituti scolastici devono porre estrema cautela, in conformità al regolamento sui dati sensibili adottato dal Ministero dell'istruzione. Famiglie e studenti hanno diritto di conoscere quali informazioni sono trattate dall'istituto scolastico, farle rettificare se inesatte, incomplete o non aggiornate.

ISTRUZIONI GENERALI PER LE CONTRAVVENZIONI AL DIVIETO DI FUMO

Gli "enti non statali" (come le ASL, che dipendono dalle Regioni) richiedono il pagamento della sanzione e le relative spese di notifica secondo quanto disposto dalla relativa normativa regionale.

Polizia, Carabinieri, DPL ed altri enti statali (tra cui le istituzioni scolastiche) applicano la sanzione utilizzando il modulo di processo verbale citato qui di seguito (in facsimile) e, per il pagamento, il modello F23 - codice tributo 131T (come previsto dall'accordo Stato Regioni del 16/12/2004, segnatamente punto 10 e punto 11) - causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo".

L'entità della sanzione e le modalità di pagamento di essa in forma ridotta, ai sensi dell'art.16 della legge 689/81, sono le stesse sia nel caso che la violazione venga accertata da organi statali, sia nel caso che a procedere siano "organi non statali". In particolare:

□□La sanzione amministrativa va da Euro 27,5 a Euro 275 (La legge 3/2003 prevedeva per i trasgressori multe dai 25 ai 250 euro. Successivamente, la Finanziaria 2005 - legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 189- ha ulteriormente inasprito le sanzioni del 10%, portando l'importo della sanzione da € 27,50 a € 275,00).

□□La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni (dunque da 55 a 550).

□□È ammesso, entro il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente, per la violazione commessa, oltre al pagamento delle spese del procedimento (tipo raccomandate RR).

□□Pertanto, il pagamento in forma ridotta consiste in 55 Euro (doppio di 27,5, più conveniente di un terzo di 275) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110 Euro (doppio di 55, più conveniente di un terzo di 550).

□□L'autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, è il Prefetto.

Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato:

□□in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T, causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo" ed il codice ufficio.

□□presso la Tesoreria provinciale competente per territorio

□□presso gli uffici postale tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, riportando come causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo".

In caso di trasgressione al divieto, gli incaricati dell'accertamento delle infrazioni:

□□provvedono alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento mediante la

modulistica fornita dall'amministrazione, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità;

□□individuano l'ammenda da comminare;

□□consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza, unitamente ad un bollettino di versamento;

□□consegnano la seconda e terza copia all'ufficio di segreteria;

L'ufficio trattiene la seconda copia agli atti e trasmette la terza copia al Prefetto.

In ordine di tempo, gli incaricati:

□□Contestano al trasgressore che ha violato la normativa antifumo e gli provano di essere gli addetti incaricati a stilare il verbale per violazione. A supporto mostrano al trasgressore la lettera di accreditamento ed eventualmente il documento di identità.

□□Richiedono al trasgressore - se non lo conoscono personalmente - un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale.

□□In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, devono cercare di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora vi riescano, sul verbale appongono la nota: "Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale".

Poi provvedono alla spedizione del verbale e del modulo per il pagamento al domicilio del trasgressore tramite raccomandata RR, il cui importo gli sarà addebitato aggiungendolo alla sanzione da pagare.

□□Qualora il trasgressore sia conosciuto (dipendente o alunno) e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inseriscono l'annotazione: "È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale". Poi procedono alla spedizione secondo le modalità illustrate al punto precedente.

Il contravventore ha facoltà di aggiungere a verbale una dichiarazione, che va riportata fedelmente.

Il trasgressore deve firmare per conoscenza il verbale, soprattutto se ci sono sue dichiarazioni a verbale. In caso di rifiuto a farlo, in luogo della firma si scrive la nota: "Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo".

Processo verbale di accertamento di illecito amministrativo

Processo verbale n. del.....

L'anno il giorno del mese di alle ore
circa, nei locali del sede di Via Comune di
....., il

sottoscritto, in qualità di incaricato della vigilanza,
accertamento e contestazione delle violazioni al divieto di fumo ha accertato che:
il sig. /la sig.ra..... nat... a..... () il
..... e residente a (.....), via..... n. ,
documento d'identità..... ha violato le disposizioni della
normativa antifumo
quanto.....

Eventualmente:

Il trasgressore ha commesso la violazione in presenza di una donna in evidente stato
di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni in quanto erano presenti:

.....

Al trasgressore è pertanto comminata una ammenda pari a € che potrà
essere pagata per mezzo del modulo F23, precompilato, che gli viene consegnato con le
opportune istruzioni.

Il trasgressore ha chiesto che sia inserita nel processo verbale la seguente
dichiarazione:

.....
.....

Il trasgressore

.....

Il verbalizzante

.....

AVVERTENZA:

A norma dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, è ammesso il pagamento della somma,
entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata,
dalla notificazione degli estremi della violazione.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'istituzione scolastica,
presentando copia del presente verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento.

Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, l'istituzione scolastica trasmette il
rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per le successive iniziative.

ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO DELLE SANZIONI

A seguito dell'Intesa Stato-Regioni del 16.12.2004 si possono verificare due casi:

1. Nel caso di sanzione inflitta da organo statale o di rilevanza nazionale, la sanzione va versata allo Stato, utilizzando una di queste 3 formule, indicate nella citata Intesa Stato-Regioni:

a. modulo 'F23', codice tributo 131T, causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo";

il modulo viene consegnato pre-compilato. Il contravventore deve aggiungere soltanto le proprie generalità nel campo 4; nel campo 13, nella prima riga in alto l'importo, il totale nell'ultima riga (= identico importo) e alla fine del campo nell'apposita riga l'importo espresso in lettere (esempio : 'cinquantacinque/00'),

b. Versamento diretto presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio,

c. Bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale competente per territorio, indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo).

2. Negli altri casi (sanzione inflitta da organo non statale; potrebbe trattarsi di scuola pubblica dipendente da ente locale o dalla regione stessa), ci possono essere 2 situazioni:

a. Il pagamento delle sanzioni amministrative è effettuato secondo le modalità disciplinate da normativa regionale (vedi punto 11 dell'Intesa Stato-Regioni del 16.12.2004).

b. Finché la Regione di appartenenza non avrà provveduto a disciplinare la materia, sembrerebbe doversi applicare il punto 17 dell'Intesa Stato-Regioni del 16.12.2004, cioè: "si applicano le disposizioni previste per le amministrazioni statali e gli enti pubblici su cui lo Stato esercita proprie competenze organizzative esclusive" (vedi sopra).

FAC-SIMILE DI TRASMISSIONE AL PREFETTO DI COPIA DEL VERBALE

Al Sig. Prefetto
della Provincia di.....
sua sede

Oggetto: Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori) - Trasmissione copia del verbale per violazione della norma.

Ai sensi della legge 11/11/1975, n. 584, si comunica che, in data, è stato redatto verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, che si trasmette in copia, da parte del Sig. _____ Funzionario Incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.

Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico

**FAC-SIMILE DI COMUNICAZIONE AL PREFETTO DI MANCATA ESIBIZIONE
DI RICEVUTA DI VERSAMENTO**

Al Sig. Prefetto
Della provincia di.....

Oggetto: Richiesta intervento per riscossione coattiva di sanzione comminata ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori)

Ai sensi della Legge 11.11.1975, n. 584, si dà comunicazione che in data _____ è stato redatto, a carico di _____, nato a _____ il _____ e domiciliato in _____, verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, già trasmesso a codesto Ufficio con nota prot. n. del....., che si ritrasmette in copia, da parte dell'incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.

Trascorsi i previsti 60 giorni, non è stata esibita la ricevuta del versamento dal trasgressore.

Pertanto ai sensi di legge, si trasmette la pratica per le ulteriori iniziative di competenza di codesta

Prefettura, ivi compresa l'eventuale riscossione coattiva.

Distinti saluti

Il Dirigente Scolastico

VERBALE DI CONTESTAZIONE

Verbale n.
_____/_____(anno)

Struttura _____ Funzionario
accertante _____

L'anno _____ il _____ giorno _____ del _____ mese di _____ nei
_____ locali alle _____ ore _____ il

sottoscritto

_____ funzionario
incaricato dell'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui
alla legge
16.01.2003, n. 3, con provvedimento del Dirigente scolastico n. _____ del _____;
ha accertato

che il sig. _____ nato a il

_____ residente in

alla via _____ identificato con

in servizio presso (se dipendente) _____
ha violato la norma dell'art. 51 della L. 3/2003 in quanto

_____ (sorpreso nell'atto di fumare; sorpreso nell'atto di spegnere la sigaretta dopo aver fumato, ecc.)

in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza,

in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni, nei locali nei quali vige il divieto di fumo e in cui è costantemente esposto apposito cartello di avviso del divieto di fumo riportante le indicazioni previste dal D.P.C.M. 23.12.2003.

Il trasgressore dichiara

_____ Ai sensi dell'art. 7 della legge 11.11.1975, n. 584, e successive modifiche, per la violazione di cui sopra è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 27,50 ad Euro 275,00 e da Euro 55,00 ad Euro 550,00 qualora venga commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, modificato dall'art. 52 del d.lgs. 231/98, per l'oblazione dell'illecito accertato è ammesso il pagamento in misura ridotta e con effetto liberatorio entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della contestazione immediata o della notificazione degli estremi della violazione, della somma di:

€ 55,00 (pari al doppio del minimo della sanzione amministrativa prevista),

€ 110,00 (pari al doppio del minimo della sanzione amministrativa prevista) - poiché la violazione è stata effettuata in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni, come sopra indicato -,
da effettuarsi:

1. con pagamento diretto al Concessionario del Servizio Riscossione Tributi della Provincia di _____;

2. con delega alla propria banca al pagamento;

3. presso gli uffici postali.

Il pagamento nel caso di pagamento in banca o presso gli uffici postali dovrà avvenire compilando l'apposito modello F23 dell'Agenzia delle Entrate - in distribuzione presso le sedi del concessionario, delle banche delegate e degli uffici postali - indicando il codice tributo 131T, corrispondente alla voce "Mulle e ammende per tributi diversi da

I.V.A.", il codice ufficio B NA e la causale del versamento (infrazione al divieto di fumo). Qualora il trasgressore si avvalga della facoltà di effettuare il pagamento eseguendo il versamento della somma sopra indicata nei termini e con le modalità anzidette, dovrà inviare copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento unitamente alla copia del presente verbale di contestazione a

Nel caso in cui l'Amministrazione non riceva riscontro dell'avvenuto pagamento, secondo le disposizioni che precedono, provvederà a presentare rapporto al competente Prefetto, con le prove delle eseguite contestazioni e notificazioni, per consentire l'attivazione del procedimento di cui all'art. 18 della legge 689/1981.

Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi e documenti al Prefetto, eventualmente chiedendo di essere sentiti.

Il trasgressore

Il funzionario accertante

**CRITERI ISCRIZIONI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOCETO
INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO):**

Vedi criteri deliberati ogni anno nel mese di dicembre dal Consiglio di Istituto, pubblicati annualmente sul sito dell'Istituzione Scolastica entro la data di inizio della presentazione delle domande di iscrizioni per l'a. s. successivo.

**CRITERI PER L'ACCESSO ALLE CLASSI PRIME
DELL'INDIRIZZO MUSICALE
DELLA SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO**

Vedi criteri deliberati ogni anno nel mese di dicembre dal Consiglio di Istituto, pubblicati annualmente sul sito dell'Istituzione Scolastica entro la data di inizio della presentazione delle domande di iscrizioni per l'a. s. successivo.

**CRITERI PER L'ACCESSO ALLE CLASSI
PRIME DEL TEMPO PROLUNGATO
DELLA SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO**

Vedi criteri deliberati ogni anno nel mese di dicembre dal Consiglio di Istituto, pubblicati annualmente sul sito dell'Istituzione Scolastica entro la data di inizio della presentazione delle domande di iscrizioni per l'a. s. successivo.

INDIRIZZO MUSICALE

Scuola secondaria di I grado

CRITERI DI ACCESSO E LINEE GUIDA

La pratica musicale fa parte del percorso educativo dei giovani fin dall'antichità. Sono documentate innumerevoli riflessioni, antiche e recenti, sull'utilità di questa disciplina nella formazione della persona; questa utilità è tanto evidente quanto difficile da spiegare in termini concreti. Ciò è dovuto, probabilmente, alla natura stessa della musica, così immateriale e apparentemente astratta. Negli ultimi decenni le più recenti tecniche di indagine utilizzate in campo neuroscientifico hanno contribuito a dare una possibile risposta a questo interrogativo, evidenziando, attraverso studi sperimentali, che le attività musicali impegnano le più disparate aree del cervello, spesso contemporaneamente, dando luogo a una specie di "sport completo" della mente. Padroneggiare uno strumento musicale è, in effetti, un'attività complessa che comporta l'esercizio di numerose capacità: lettura, controllo dei movimenti, memoria, contenimento dell'emotività, espressione, calcolo, orientamento dell'attenzione.

L'indirizzo musicale nella scuola media

L'indirizzo musicale nella scuola media nasce alla fine degli anni '70 in forma sperimentale. Da allora è in costante crescita consolidando metodi didattici e diventando un percorso formativo ufficiale fra quelli proposti dal ministero.

Il corso ad indirizzo musicale non va confuso con laboratori o altre attività musicali libere, ma si configura come specifica offerta formativa organizzata con le modalità previste dal D.M. 201/99.

L'I.C. "Rita Levi - Montalcini" di Noceto apre l'indirizzo musicale nell'anno scolastico 2014/2015 ed ottiene da subito un discreto numero di iscrizioni.

Gli allievi iscritti al corso iniziano lo studio dello strumento e dopo pochi mesi riescono ad esibirsi in piccoli spettacoli musicali.

Strumenti

Nel corso musicale vengono insegnati 4 strumenti:

Flauto traverso

Clarinetto

Pianoforte

Chitarra classica

Lezioni

Sono previste 2 ore circa di lezioni settimanali suddivise in 2 rientri pomeridiani.

Una lezione individuale di strumento da un minimo di trenta minuti ad un massimo di un'ora ed una lezione di teoria/musica d'insieme per un minimo di un'ora ad un massimo di un'ora e trenta.

Gli orari delle lezioni vengono stabiliti all'inizio dell'anno dagli insegnanti previa riunione con i genitori.

Esame di ammissione

L'ammissione degli alunni richiedenti l'Indirizzo musicale si svolgerà nei primi 15 giorni successivi alla chiusura delle iscrizioni, ed è subordinata al superamento di una prova orientativo-attitudinale predisposta dalla scuola. La commissione sarà formata dagli stessi insegnanti di strumento musicale.

L'art. 2 del D.M. 6 agosto 1999 n.201 afferma infatti che: *"Le classi in cui viene impartito l'insegnamento di STRUMENTO MUSICALE sono formate secondo i criteri generali dettati per la FORMAZIONE delle classi, previa apposita prova orientativo-ATTITUDINALE predisposta dalla SCUOLA per gli alunni che all'atto dell'ISCRIZIONE abbiano manifestato la volontà di FREQUENTARE i corsi."*

Tale prova si articola in due parti; la prima finalizzata a verificare capacità quali: riconoscimento dell'altezza dei suoni, senso ritmico e capacità di intonazione, la seconda è costituita da un esame attitudinale sullo strumento e da un breve colloquio finalizzato a valutare la motivazione dell'allievo.

Per l'accesso alla prova non è richiesta all'alunno/a alcuna conoscenza musicale obbligatoria pregressa.

Criteri di assegnazione dello strumento

La Commissione preposta alla prova assegnerà lo strumento, sulla base del punteggio orientativo rilevato nelle prove attitudinali e tenendo conto, se possibile, delle preferenze espresse candidato.

In caso di rinuncia la commissione, seguendo l'ordine di graduatoria, proporrà all'alunno successivo in ordine di idoneità l'assegnazione del posto disponibile.

Esclusioni e rinunce

Nel caso in cui l'alunno non sia ammesso all'indirizzo musicale sarà iscritto ai corsi ordinari. La rinuncia all'indirizzo musicale, una volta pubblicata la graduatoria degli ammessi, deve essere motivata da circostanze eccezionali e dichiarata per iscritto entro 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva. Superato tale termine la rinuncia è ammessa solo per gravi e giustificati motivi di salute attraverso presentazione di certificato medico attestante l'impossibilità fisica allo studio dello strumento .

Per ragioni didattiche, in nessun modo potranno essere accettate rinunce avvenute in corso d'anno o durante l'intero triennio, salvo trasferimento dell'alunno ad altro istituto.

Attività

Durante l'anno scolastico si prevedono: saggi di classe, saggio di Natale, saggio finale. Eventuali partecipazioni a concorsi e manifestazioni cittadine e territoriali.

Progetti in continuità con la scuola primaria.

Linee guida dell'indirizzo musicale

Frequenza

Art. 1. Una volta ammesso al corso ad indirizzo musicale, l'alunno è tenuto a frequentare l'intero triennio di corso.

Art. 2. Non è consentito cambiare strumento nel corso del triennio.

Art. 3. Non è consentito ritirarsi nel corso del triennio.

Art. 4. È **OBBLIGATORIO** frequentare tutte le materie: musica d'insieme/teoria-solfeggio e strumento musicale;

Art. 5. Dopo 5 assenze continuative (non dovute a malattia) nella stessa materia (o nelle 2 materie) viene inviata lettera alla famiglia finalizzata ad un approfondimento complessivo della situazione;

Art. 6. Le assenze dalle ore pomeridiane devono essere giustificate il mattino successivo all'insegnante della prima ora (valido sia per teoria e solfeggio/musica d'insieme e strumento).

Per eventuali entrate e/o uscite anticipate vale il regolamento generale di Istituto.

Se si è stati assenti anche il mattino è sufficiente una sola giustificazione per tutta la giornata;

Art. 7. Nel caso di assenze brevi del docente di strumento, la segreteria provvederà ad avvertire le famiglie degli alunni interessati circa l'organizzazione effettiva dell'orario delle lezioni nei pomeriggi di assenza del docente.

Strumento

L'acquisto dello strumento, dei libri di testo e degli accessori vari è a carico alle famiglie degli studenti.

E' obbligatorio portare a scuola il proprio strumento ed i libri per le ore di lezione;

Orario

Durante l'anno scolastico, in previsione di concerti, manifestazioni, partecipazione a concorsi e rassegne, è possibile una variazione dell'orario pomeridiano (accorpamento di più ore per prove d'insieme). Di tale variazione sarà data preventiva comunicazione alle famiglie degli interessati.

Sarà possibile prevedere viaggi di istruzione della durata di più giorni, in previsione della partecipazione a concorsi e/o rassegne musicali o scambi con altre scuole ad indirizzo musicale, **compatibilmente con la situazione connessa allo stato di emergenza epidemiologica.**

REGOLAMENTO RECANTE
la DISCIPLINA per il CONFERIMENTO di INCARICHI di COLLABORAZIONE
a norma dell' art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e del D.M. 129 del 28 agosto 2018.

Art. 2 (Individuazione del fabbisogno)

1. L' istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, e per lo svolgimento di compiti ed attività previste obbligatoriamente da disposizioni di legge.

2. Il Consiglio di istituto disciplina nel presente regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto.

3. Prima di procedere al conferimento di incarichi a soggetti esterni deve essere verificata l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica.

4. In relazione agli elementi individuati deve essere verificata la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio.

Art. 3 (Individuazione delle professionalità)

1. Ai fini della selezione degli esperti esterni si potrà procedere sia attraverso avviso pubblico, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica, che attraverso la richiesta di candidature.

Sia nell' Avviso che nelle lettere di invito dovranno essere indicati:

- a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) durata dell'incarico;

d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;

f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.

2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;

b) godere dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Art. 4 (Procedura comparativa - Criteri di scelta del contraente)

1. Il Dirigente scolastico procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, secondo i seguenti criteri:

a) livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati

b) congruenza tra attività professionale e/o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione

c) eventuali precedenti esperienze presso questo Istituto nella medesima attività

d) eventuali precedenti esperienze didattiche e esperienza maturata nel settore oggetto dell'incarico

In presenza di più istanze, verrà effettuata una valutazione comparativa dei curricula presentati, sulla base dei titoli culturali e professionali prodotti, attraverso l'assegnazione di un punteggio indicato nello specifico avviso.

Nell'ipotesi di partecipazione di un unico aspirante, è comunque necessario valutarne l'idoneità.

Art. 5 (Esclusioni)

Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il

collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 6 (Durata del contratto e determinazione del compenso)

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.
2. Il Consiglio d'Istituto determina, ove non fissato per legge dalla normativa di riferimento, il compenso massimo da corrispondere all'esperto per ogni ora di lezione quantificato in 60 euro all'ora. L'importo totale deve intendersi comprensivo anche degli eventuali oneri a carico dell'amministrazione. Il Dirigente scolastico ha facoltà di superare tale limite, nell'ambito della disponibilità di bilancio, in via eccezionale, per interventi molto peculiari che prevedano un'unicità dell'offerta da parte di esperti indispensabili alla realizzazione di determinate attività.
3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 7 (Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

1. Il dirigente scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Il dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 8 (Pubblicità ed efficacia)

1. Dell'avviso di cui all'articolo 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'amministrazione.
2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.
Pertanto, sul sito istituzionale sono oggetto di pubblicazione e aggiornamento le seguenti informazioni relative ai titolari di collaborazione o consulenza:
 - a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
 - b) il curriculum vitae;
 - c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione.

La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni,) sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

L'istituzione scolastica pubblica e mantiene aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.

Art. 9

Il presente regolamento integra l'articolo 45 del Regolamento d'Istituto.

REGOLAMENTO VACCINAZIONI OBBLIGATORIE

Come noto il 1° settembre 2017 (prot. 1679) il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero della Salute hanno congiuntamente emanato indicazioni operative in ordine all'applicazione del decreto-legge citato in oggetto. Nella stessa data il Garante per la protezione dei dati personali ha diffuso un provvedimento urgente sulla materia, pronunciandosi per la possibilità di trasmissione degli elenchi degli iscritti dalle istituzioni scolastiche e dai servizi educativi alle Ausl in questo anno scolastico.

Mancato adempimento. E' la Asl ad accertare chi non rispetta l'obbligo di fare la vaccinazione, controllando l'anagrafe sanitaria dove devono confluire anche i dati delle iniezioni fatte da pediatri e medici di famiglia. A quel punto avvia la procedura per fare il recupero della vaccinazione. Il ministero invita le Regioni a predisporre prima possibile quella procedura dai medici e pediatri convenzionati. Se una Asl accerta che un bambino non è in regola, convoca la famiglia e li invita a vaccinare, consegnando anche materiale informativo. Se i genitori non rispondono, vengono riconvocati con una raccomandata in cui li si invita a un colloquio. Se i genitori non si presentano o comunque dopo aver fatto il colloquio non vaccinano, viene contestato l'inadempimento dell'obbligo vaccinale. A quel punto sarà comminata la sanzione da 100 a 500 euro. La sanzione riguarda tutti gli eventuali vaccini mancanti non sarà comminata ogni volta all'inizio di ciascun anno scolastico se la violazione resta la stessa. Caso diverso è se la violazione riguarda un altro vaccino. Se l'inadempienza riguarda un bambino che va al nido o alla materna, scatta il divieto di frequentare.

Le 10 vaccinazioni obbligatorie. Il decreto introduce come obbligatorie l'anti poliomielite, anti difterite, anti tetanica, anti epatite B, anti pertosse, e anti emofilo B (esavalente) che si fanno al terzo mese di vita. Seguono anti morbillo, parotite, rosolia e varicella. Non tutti i bambini nati dal 2001 al 2017 dovranno però farle tutte, perchè per ogni classe di età verranno considerate solo le vaccinazioni previste a suo tempo dal piano vaccinale. Va specificato che l'obbligo vale anche per i richiami.

I bambini immunizzati. Chi ha preso una malattia e è così immunizzato "naturalmente" adempie all'obbligo vaccinale di solito attraverso la somministrazione di vaccini in formulazione monocomponente. Se però questo tipo di prodotti non sono disponibili in commercio, la profilassi sarà completata con vaccini combinati, "che non sono controindicati nei soggetti che hanno già contratto la malattia". I vaccini possono essere comunque omessi o differiti se c'è un pericolo per la salute dell'individuo, colpito da una malattia cronica o momentanea che rende pericolosa l'utilizzo di quei farmaci.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice");

VISTO il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 31 luglio 2017, n. 119;

VISTA la circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo e di istruzione e di formazione, del 16 agosto 2017, prot. n. 1622, concernente "Prime indicazioni operative alle istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione per l'applicazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci";

VISTA la circolare del Ministero della Salute del 16 agosto 2017, prot. n. 25233, recante "Prime indicazioni operative per l'attuazione del decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci";

VISTA la comunicazione al Garante, ai sensi degli artt. 19, comma 2, e 39, comma 1, lett. a), del Codice, effettuata in data 24 agosto 2017, così come integrata con la successiva del 29 agosto 2017, dall'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, avente ad oggetto la procedura operativa, concordata nell'ambito di un accordo tra il predetto Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Anci-Toscana, Aziende USL Toscana Centro, Toscana Nord Ovest e Toscana Sud Est, finalizzata ad agevolare l'adempimento dei nuovi obblighi prescritti dal d.l. n. 73/2017; in particolare, la procedura prospettata prevede che:

- gli istituti scolastici e i servizi educativi provvederanno alla trasmissione degli elenchi degli iscritti alle aziende sanitarie competenti per territorio entro il 31 agosto 2017;
- le aziende sanitarie procederanno alla verifica della situazione vaccinale di ogni iscritto e si attiveranno, contattando i familiari, per coloro che risulteranno non in regola, al fine della loro regolarizzazione;

VISTO che sono pervenute al Garante ulteriori richieste da parte di diversi soggetti coinvolti, volte ad introdurre misure di semplificazione degli adempimenti previsti dal d.l. n. 73/2017, e che sono state apprese, da notizie stampa, informazioni su iniziative analoghe a quella sopra citata;

VISTI gli artt. 19, comma 2, e 39, comma 1, lett. a), del Codice, in base ai quali la comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento, ovvero, in mancanza di tale norma, quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 39, comma 2, e non è stata adottata dal Garante la diversa determinazione ivi indicata;

VISTO l'art. 2, comma 2, del Codice il quale prevede che il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento;

RITENUTO che la questione oggetto della comunicazione al Garante riveste particolare urgenza - considerati i tempi ristretti richiesti dal d.l. n. 73/2017 per dare attuazione ai nuovi adempimenti e l'imminente apertura dell'anno scolastico/educativo 2017/2018, nonché l'ingente numero della popolazione scolastica coinvolta - che non consente, allo stato, la convocazione in tempo utile del Collegio del Garante;

RITENUTO quindi che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante, il quale prevede che "Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell'organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno";

Vista la documentazione in atti;

REGOLAMENTO BIBLIOTECA SCOLASTICA IL LABORATORIO DELLA LETTURA

(fatte salve le disposizioni in vigore durante lo stato di emergenza epidemiologica)

Premessa

La biblioteca scolastica è un ambiente per l'apprendimento (AIB Associazione Italiana Biblioteche Scolastiche) "La biblioteca scolastica fornisce informazioni e idee fondamentali alla piena realizzazione di ciascun individuo nell'attuale società dell'informazione e conoscenza. La biblioteca scolastica offre agli studenti la possibilità di acquisire le abilità necessarie per l'apprendimento lungo l'arco della vita, di sviluppare l'immaginazione e li fa diventare cittadini responsabili." (Manifesto IFLA UNESCO sulla biblioteca scolastica). La biblioteca scolastica è uno strumento per l'attuazione dei diritti costituzionali di accesso all'informazione, alla conoscenza, alla cultura e alla libertà di ricerca scientifica (Costituzione, art.3, 1-2 sull'uguaglianza; art. 9, 1 sulla cultura e la ricerca; art. 21, 1-2, sulla libertà di espressione; art. 33, 1, sulla libertà di arte e scienza e del loro insegnamento; art. 34, 2), dei diritti umani e dell'infanzia. I servizi della biblioteca scolastica devono essere forniti equamente a tutti i membri della comunità scolastica, senza distinzioni di età, razza, sesso, religione, nazionalità, lingua, condizione professionale o sociale.

TITOLO PRIMO

PARTE GENERALE

Art. 1 - Finalità della biblioteca come laboratorio di lettura

La lettura, intesa come laboratorio, comprende una serie di attività tendenti a stimolare nei ragazzi il piacere di leggere; inoltre, l'abilità di comprensione dei testi scritti riveste grande importanza nello sviluppo di competenze utili alla persona per tutto l'arco della vita. Le finalità di una biblioteca scolastica sono molteplici:

- favorire negli alunni un atteggiamento affettivo e creativo nei confronti del libro;
- incentivare il gusto e l'abitudine alla lettura ed alla consultazione di opere editoriali;
- stimolare un atteggiamento critico nei confronti dei contenuti del testo;
- far apprezzare stili diversi di scrittura attraverso la conoscenza di vari autori di libri per bambini/ragazzi;
- educare all'ascolto;
- sviluppare le capacità comunicative ed espressive degli alunni;
- promuovere negli studenti lo sviluppo di un pensiero critico, creativo e divergente;
- prevenire e/o ovviare ai disturbi di apprendimento e di comprensione della lettura;
- favorire l'acquisizione delle competenze di analisi del testo letto in relazione al contenuto, al linguaggio utilizzato, alle intenzioni dell'autore;
- favorire l'acquisizione della competenza di recensire i testi letti, dandone motivato giudizio critico;
- stimolare i ragazzi alla scrittura, anche di libri;
- educare al rispetto e alla conservazione del libro.

Art.2 - Spazi e loro organizzazione

Per favorire l'uso della documentazione a fini formativi e culturali, la biblioteca dispone di un locale specifico organizzato e attrezzato in modo da permettere le operazioni di prestito, di consultazione dei volumi, di attività didattica per gruppi.

I libri sono organizzati per sezioni:

Narrativa-Moderna;

Geografia;

Religione;

Arte;

Storia e Parma;

Sport e hobbistica;

Lingue;

Musica;

Italiano;

Scuola;

Scienze.

Art. 3 - Materiali in biblioteca

1. Nella biblioteca scolastica dell'Istituto si trova un importante numero di libri e di audiovisivi.

2. Tutto il materiale è inventariato attraverso una catalogazione che procede per numeri progressivi ed è ordinato a vista su appositi scaffali e armadi, suddivisi per settori per facilitare la ricerca e la consultazione.

3. Nella biblioteca oltre ai libri per ragazzi si trovano libri per docenti e personale ATA.

4. Sempre nella biblioteca sono presenti audiovisivi: videocassette e dvd.

Art.4 - Aggiornamenti e verifiche del materiale librario

1. Il materiale librario o audiovisivo, che per il suo stato irreversibile degrado fisico non possa più assolvere adeguatamente alla funzione informativa, viene scaricato dall'inventario ed inviato al macero.

2. Il periodo di chiusura della biblioteca coincide con la sospensione delle lezioni. Tale periodo consente la revisione, il riordino, la spolveratura del materiale e lo scarto di quello gravemente deteriorato dall'uso.

3. La catalogazione dei nuovi volumi presenti in biblioteca è effettuata dal personale del Servizio Civile e segue un numero progressivo.

4. È compito del Servizio Civile aggiornare nel mese di dicembre e nel mese di giugno il file contenente l'elenco dei libri presenti in biblioteca e consegnare tale file al Dirigente scolastico per consentirne la pubblicazione online sul sito dell'istituto.

TITOLO SECONDO ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONE E PRESTITO

Art.5 - I responsabili delle biblioteche.

Tutti i docenti sono responsabili della biblioteca dell'Istituto e possono proporre nuovi acquisti secondo le indicazioni e i bisogni dell'utenza, sentito il Dirigente scolastico sulla disponibilità finanziaria.

Art. 6- Soggetti del prestito

Il prestito è riservato agli alunni, ai docenti e al personale ATA della scuola.

Art.7- Prenotazione biblioteca per consultazione, lettura e prestiti.

La biblioteca è luogo aperto all'attività didattica per classe o gruppo di studenti. In funzione di tale uso è necessario prenotarne lo spazio per evitare "sovrapposizioni" di attività e sezioni. Ogni docente, ad inizio settimana, potrà prenotare l'aula compilando l'apposito modulo affisso alla porta della biblioteca.

Art.8 - Accesso alla biblioteca

1. Gli alunni possono accedere al prestito e al servizio biblioteca esclusivamente in presenza di un docente, del personale ATA preposto al centralino o del Servizio Civile. Sarà responsabilità del docente, del personale ATA preposto al centralino o del Servizio Civile assicurarsi che non vengano sottratti in maniera illecita dei libri o dei dvd, che la biblioteca sia in ordine, che i libri vengano riposizionati in maniera corretta in base al numero di inventario.
2. Testi o materiale di particolare pregio sono esclusi dal prestito e possono essere consultati solo nella sala della Biblioteca. Sono esclusi dal prestito agli studenti: enciclopedie, dizionari, atlanti, cd-rom, dvd, videocassette.

Art.9 - Compilazione registro dei prestiti

Per il prestito è necessario compilare l'apposito registro dei prestiti. Il prestito può essere effettuato SOLO in presenza del personale docente, del personale ATA preposto al centralino, del Servizio Civile.

Art.10 - Numero libri

Viene dato in prestito un libro alla volta. Solo per motivi di studio segnalati dall'insegnante(ricerche, approfondimenti), possono essere concessi più libri contemporaneamente.

Art.11 - Durata del prestito

La durata massima del prestito è di 15 giorni comprensivi di sabato e domenica per la scuola primaria, di 30 giorni per la scuola secondaria salvo diversa disposizione motivata dell'insegnante.

Il prestito è rinnovabile purché non vi sia stata nel frattempo un'altra richiesta per lo stesso libro.

La durata massima del prestito del materiale audiovisivo (Consentito solo a docenti e personale ATA) è di 5 giorni.

Art.12 - Riordino dei libri dopo la scelta

Terminate le operazioni di scelta del libro, i libri devono essere lasciati in ordine in posizione verticale in base al numero di inventario.

Art.13 - Divieto di sub-prestito

E' vietato al lettore di prestare ad altri le opere ricevute in prestito.

Art. 14 - Prestito materiale audiovisivo

II materiale audiovisivo è dato in prestito SOLO ai docenti o al personale ATA. Va di volta in volta annotato su apposito registro con l'indicazione del giorno, dell'ora e del titolo del filmato.

Art.15- Termine delle operazioni di prestito

1. Le operazioni di prestito terminano improrogabilmente entro il 31 maggio di ciascun anno scolastico.
2. Successivamente il Servizio Biblioteca funzionerà esclusivamente per la restituzione dei testi ancora in dotazione degli utenti.
3. Il personale del Servizio Civile entro la prima settimana di giugno ha il compito di controllare lo stato dei prestiti e richiedere i libri non ancora rientrati.

Art.16 - Cura del materiale ricevuto in prestito e risarcimento in caso di perdita o danneggiamento

1. Il materiale preso in prestito va utilizzato con cura, non gualcito e restituito allo stesso stato del momento del ritiro.
2. Nel caso in cui l'utente non riporti il materiale prestato entro il termine stabilito, il docente o il personale dell'ufficio alunni dispone un richiamo scritto da trasmettere e far sottoscrivere a un genitore dell'alunno.
3. Non sarà effettuato nuovo prestito agli studenti che siano risultati più volte (tre volte) in ritardo con la riconsegna del materiale ancora in loro possesso.
4. In caso di mancata restituzione o danneggiamento grave di un testo, lo studente o altra persona che abbia avuto in prestito il volume, è tenuto a risarcire il danno.
5. Il risarcimento avverrà con la seguente modalità: fornitura alla biblioteca di una copia nuova del volume non restituito o danneggiato. In caso di impossibilità a trovare lo stesso titolo, il risarcimento avverrà, previo accordo con il dirigente scolastico, con la restituzione di un volume di valore equivalente.
6. Per gli alunni è responsabile il genitore.

TITOLO TERZO REGOLE DI COMPORTAMENTO DOCENTI

Art.17 - Accesso dei docenti alla biblioteca

I docenti interessati hanno facoltà di accesso alla Biblioteca anche al di fuori degli orari stabiliti.

Art. 18 - Prestiti

Per eventuali prestiti gli insegnanti si atterrano a quanto contenuto negli articoli 6 e successivi.

Art. 19 - Uso sala-biblioteca

Nella sala - biblioteca è possibile organizzare incontri, dibattiti, manifestazioni di carattere culturale, purché preventivamente concordati ed autorizzati dal Dirigente Scolastico.

Art. 20 - Compiti dei docenti

I docenti hanno il compito di:

- Informare gli alunni di tutte le norme relative alla sicurezza dell'ambiente;
- Informare gli alunni delle regole di comportamento da tenere in biblioteca e delle sanzioni in caso di comportamento inadeguato;
- Informare le classi sulla composizione del materiale bibliografico e audiovisivo presente in Biblioteca;
- Informare le classi sulle modalità di classificazione e sulla disposizione dei libri sugli scaffali;
- Controllare le procedure del prestito e della restituzione, fino alla corretta collocazione sugli scaffali;
- Verificare entro la fine dell'anno scolastico l'effettiva restituzione di tutti i libri presi in prestito dalla propria classe e il loro stato;
- Proporre l'acquisto di nuovi libri.

TITOLO QUARTO REGOLE DI COMPORTAMENTO STUDENTI

Art.21 Comportamento in biblioteca

Nell'aula biblioteca è obbligatorio assumere un comportamento rispettoso.

- a) Si parla esclusivamente a bassa voce.
- b) Tutte le azioni saranno improntate secondo le norme della sicurezza.
- c) I libri consultati vanno riposti negli appositi scaffali.
- d) I libri possono essere portati fuori dalla biblioteca solo se presi in prestito
- e) Chi riceve libri in prestito si impegna a conservarli con cura e a restituirli nello stato in cui li ha ricevuti, entro il tempo stabilito, senza danneggiamenti né sottolineature a penna o a matita.
- f) I libri consultati non devono essere abbandonati sul tavolo di lettura ma vanno riconsegnati al docente.
- g) In assenza del docente, del personale ATA preposto al centralino, del Servizio Civile, nessun alunno potrà accedere in biblioteca.
- h) Gli arredi utilizzati dovranno essere mantenuti in ordine, pertanto le sedie e i banchi dovranno essere riallineati.

Art.22- Divieti assoluti

- a) È vietato consumare cibi e bevande.
- b) È vietato scrivere su arredi e libri.
- c) È vietato introdursi senza autorizzazione nella biblioteca.

Art.23 - Sanzioni

Per tutti i comportamenti scorretti si fa riferimento al Regolamento di disciplina degli studenti.

DISPOSIZIONI FINALI

Art.24 - Modifiche

Il presente regolamento può essere modificato, aggiornato ed integrato dal Consiglio d'Istituto ogni qualvolta si ravvisi la necessità di adeguarlo alle esigenze degli utenti ed alle strategie didattico - operative del PTOF dell'Istituto.

Art.25 - Diffusione

Il presente regolamento viene inoltre pubblicato nel sito web dell'Istituto www.icnoceto.gov.it

FINE

Il Collegio docenti
Il Consiglio d'Istituto